

BStGer SK.2017.71 vom 27. März 2018

Bundesstrafgericht, 2018-03-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_SK.2017.71

FR: TPF SK.2017.71 du 27 mars 2018

IT: TPF SK.2017.71 del 27 marzo 2018

Regeste

Riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 2 CP) e falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP).

Erwägungen

E. 12

dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS, ma consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, 2014). È applicabile anche la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, conclusa a Vienna il 20 dicembre 1988, entrata in vigore il 13 dicembre 2005 per la Svizzera e il 31 marzo 1991 per l'Italia (Convenzione delle Nazioni Unite del 1988; RS 0.812.121.03), nonché la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo il 18 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera e il 10 maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS. 0.311.53).

Alle questioni che il prevalente diritto internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applicano la Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del

- 14 - 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (art. 48 n. 2 CAS, art. 10 n. 3 Convenzione delle Nazioni Unite, art. 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3). 2.7 L'infrazione prevista e punita dall'art. 305bis CP è un'infrazione intenzionale. Il dolo eventuale è sufficiente (v. art. 12 CP). L'intenzione non deve riferirsi solo all'atto vanificatorio in sé, quindi al fatto che l'operazione in questione sia idonea a rompere la traccia documentaria, ma anche all'origine criminale dei valori riciclati: l'autore sa o deve presumere che i valori che ricicla provengono da un crimine (DTF 122 IV 211 consid. 2e). Non è necessario che l'autore conosca con precisione l'infrazione da cui provengono i valori: basta che egli sappia oppure, date le circostanze, non possa ragionevolmente ignorare che gli stessi sono il frutto di un comportamento illecito sanzionato da una pena severa, senza forzatamente sapere in cosa consista precisamente tale reato (DTF 119 IV 242 consid. 2b; sentenza del Tribunale penale federale SK.2007.24 del 10 ottobre 2008 consid. 3.2.4; TRECHSEL/PIETH, op. cit., n. 21 ad art. 305bis CP; CAPPÀ, La norma penale sul riciclaggio di denaro, in Bollettino OATi n. 40/2010, p. 45; CORBOZ, op. cit., n. 42 ad art. 305bis CP; DONATSCH/WOHLERS, op. cit., p. 482; CASSANI, op. cit., n. 51 ad art. 305bis CP; PIETH, op. cit., n. 59 ad art. 305bis

CP; ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., n. 672 e segg.; STRATENWERTH/BOMMER, op. cit., § 57 n. 32). Giusta la giurisprudenza dell'Alta Corte (sentenza del Tribunale federale 6B_900/2009 consid. 6.1, non pubblicato in DTF 136 IV 179) basta a tal proposito che vi siano elementi che inducano a sospettare la possibilità che i valori patrimoniali siano frutto di un antefatto penalmente rilevante. È quindi sufficiente che l'autore sia a conoscenza di circostanze che inducano a intuire l'origine criminale del denaro, non dovendo per contro sapere quale reato sia stato commesso in concreto. In mancanza di confessioni, il giudice può, di regola, dedurre la volontà dell'interessato fondandosi su indizi esteriori e regole d'esperienza. Può desumere la volontà dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove la possibilità che l'evento si produca era tale da imporsi all'autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato. Tra gli elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso che si produca, figurano in particolare la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio. Quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi, tanto

- 15 - più fondata risulterà la conclusione che l'agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l'ipotesi che l'evento considerato si realizzasse. Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell'autore e il modo con cui egli ha agito. 2.8 Secondo costante giurisprudenza, è correo di un'infrazione chi collabora con altri compartecipi intenzionalmente e in modo determinante alla decisione, pianificazione o esecuzione di un reato, così da apparirne come uno dei protagonisti; in questo senso, il suo contributo deve risultare essenziale, in base alle circostanze del caso, alla perpetrazione del reato (DTF 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 120 IV 17 consid. 2d; 118 IV 397 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 6B_911/2009 del 15 marzo 2010 consid. 2.3.3). Affinché sussista correatà non occorre tuttavia che il reato sia eseguito materialmente da tutti i correi; basta invece che il singolo correo abbia prestato il proprio concorso alla decisione o alla pianificazione, in occasione della quale erano stati accettati consapevolmente e volontariamente, perlomeno nel senso del dolo eventuale, anche gli elementi risultanti dagli ulteriori atti commessi (DTF 120 IV 17 consid. 2d; 115 IV 161 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 6B_890/2008 del 6 aprile 2009 consid. 3.1). Alla luce di ciò, dato che il reato appare come l'espressione di una volontà comune, ogni singolo correo è penalmente responsabile per il tutto (DTF 109 IV 161 consid. 4b con rinvii). Non è comunque necessario che il correo partecipi sin dall'inizio alla decisione di delinquere, ma è sufficiente che aderisca al piano (anche già in corso di esecuzione), facendo così sua l'intenzionalità altrui (cosiddetta correatà successiva; v. DTF 125 IV 134 consid. 3a; 120 IV 265 2c/aa p. 272; sentenze del Tribunale federale 6B_911/2009 del 15 marzo 2010 consid. 2.3.3 e 6B_1091/2009 del 29 aprile 2010 consid. 3.3). 2.9 Nei casi gravi di riciclaggio di denaro, di cui all'art. 305bis n. 2 CP, è comminata una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria sino a 500 aliquote giornaliere. 2.9.1 Come rilevato, vi è caso grave segnatamente se l'autore: agisce come membro di un'organizzazione criminale (lett. a); agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio (lett. b); realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio (lett. c). 2.9.2 La giurisprudenza ammette situazioni in cui, pur non realizzandosi la qualifica del mestiere giusta l'art. 305bis n. 2 lett. c CP, come neppure una delle due altre qualifiche specificamente elencate alla cifra due di detto articolo, le caratteristiche concrete della fattispecie sono tali da ammettere il caso grave nella sua variante generica (sentenze del

Tribunale federale 6B_535/2014 del 5 gennaio 2016

- 16 - consid. 3.2; 6B_217-222/2013 del 28 luglio 2014 consid. 4.3; 6B_1013/2010 del

E. 17

maggio 2011 consid. 6, con rinvio a DTF 114 IV 164 consid. 2b, in materia di LStup; ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., n. 740 e segg.). L'elenco dell'art. 305bis n. 2 è infatti formulato in termini di esemplarità non di esclusività, come si evince dall'aggiunta dell'avverbio "segnatamente" ("insbesondere", "notamment"). Sono dunque ipotizzabili altre situazioni, oltre a quelle elencate alla cifra 2, in cui i fatti incriminati vanno considerati gravi, a condizione che essi raggiungano, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, un peso specifico tale da essere paragonabili alle situazioni esplicitamente codificate nella legge. Il Tribunale federale ha in questo senso ammesso l'aggravante generica in un caso di riciclaggio in cui, sia alla luce dell'ammontare totale dei valori riciclati (circa 3.5 milioni di franchi) che delle modalità con cui gli atti sono stati perfezionati, il disvalore complessivo dei reati era equivalente a quello dell'aggravante del mestiere giusta l'art. 305bis n. 2 lett. c CP (sentenza 6B_1013/2010 del 17 maggio 2011 consid. 6.3). Trattandosi di un'interpretazione estensiva dell'art. 305bis n. 2 CP, seppur ancorata in una formulazione volutamente elastica del legislatore, e con conseguenze non indifferenti a livello di pena e di lunghezza dei termini di prescrizione (v. art. 97 cpv. 1 lett. b e c CP), in ossequio al principio della legalità giusta l'art. 1 CP (nulla poena sine lege certa; v. POPP/BERKEMEIER in: Commentario basilese, op. cit., n. 31 e segg. ad art. 1 CP; SEELMANN/GETH, Strafrecht. Allgemeiner Teil, 6a ediz., 2016, p. 34 e segg.), questo tipo di aggravante va ammesso in maniera molto prudente (GRABER, Geldwäscherei, tesi di laurea, 1990, p. 153), valutando e ponderando con grande attenzione tutte le particolarità del caso (v. più ampiamente con riferimento all'art. 19 n. 2 vLStup, ALBRECHT, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes, 3a ediz., 2016, p. 109 e segg.). Non si tratta, infatti, di colmare semplicemente una lacuna legislativa modo legislatoris come sarebbe tenuto a fare un giudice civile in virtù dell'art. 1 cpv. 2 del Codice civile (v. HOFER/HRUBESCH-MILLAUER, Einleitungsartikel und Personenrecht, 2a ediz., 2012, p. 35 e segg.), ma di incidere direttamente nel tessuto normativo giuspenalistico creando nuove varianti di reato. Già soltanto per delle ragioni di separazione funzionale fra potere legislativo e potere giudiziario il giudice deve qui dar prova di grande cautela (v. art. 190 Cost. nonché HÄFELIN/HALLER/KELLER/THURNHERR, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 9a ediz., 2016, n. 2086 e segg.). Non per nulla il legislatore, con il plauso della dottrina (v. CORBOZ, op. cit., n. 73 ad art. 19 LStup), ha ultimamente abbandonato questo tipo di tecnica redazionale nel nuovo art. 19 LStup in vigore dal 1° luglio 2011. Non basta dunque che la gravità si fondi sugli elementi oggettivi della fattispecie, ma anche su quelli soggettivi

- 17 - (DTF 117 IV 164 consid. 2b). Trattandosi sempre di circostanze personali ai sensi dell'art. 27 CP (v. TRECHSEL/PIETH, op. cit., n. 23 ad art. 305bis CP), l'analisi concreta va infatti effettuata tenendo conto "delle speciali relazioni, qualità e circostanze personali" che aggravano la punibilità. La dottrina cita a mo' d'esempio il caso di un riciclatore di ingenti capitali mafiosi

(DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Code pénal, Petit Commentaire, 2a ediz., 2017, n. 46 ad art. 305bis CP; GRABER, loc. cit.), il quale, pur non rientrando nella categoria dell'art. 305bis n. 2 lett. a CP, data l'entità dei valori riciclati e la gravità sociale del reato a monte, potrebbe comunque rientrare nella fattispecie qualificata

nella sua accezione generica. Fra gli esempi citati dalla dottrina, peraltro in termini tutt'altro che apodittici ("könnte sich [...] rechtfertigen"), vi sono anche reati a monte ritenuti particolarmente perniciosi, come il genocidio ed i crimini di guerra (TRECHSEL/PIETH, op. cit., n. 27 ad art. 305bis CP;

DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, loc. cit.). Si tratta comunque di considerazioni dottrinali che non trovano per il momento alcuna eco nella giurisprudenza dell'Alta Corte. Quest'ultima è peraltro molto esigua e, in ambito di Tribunale federale, si esaurisce nella sopraccitata sentenza 6B_1013/2010, giudicata in composizione a tre giudici e non pubblicata nella raccolta ufficiale delle DTF. Il caso giudicato dal Tribunale federale riguardava un legale che - nel quadro dell'esercizio della professione d'avvocato, per cui aveva ricevuto la relativa autorizzazione di polizia - aveva svolto, per un certo lasso di tempo (tre mesi e mezzo), pur non esercitando professionalmente il riciclaggio, tutta una serie di operazioni (apertura di un conto ad hoc, allestimento dei formulari di rito, colloqui con funzionari di banca e fiduciari, gestione del conto, cambio di denaro, prelievo in contanti e trasferimento all'estero) nel quadro di una procedura d'incasso di un assegno del controvalore di circa 3.5 milioni di franchi provenienti da una truffa, a favore di un cliente, ricevendo per questo un onorario professionale di fr. 20'000.--. In altre parole, egli aveva investito un tempo considerevole, nell'ambito della sua attività professionale quale avvocato, che rappresentava la sua fonte di sostentamento economico, e aveva percepito un onorario professionale di rilievo.

La Corte si è anzitutto chinata sull'individuazione del reato a monte, sul nesso di causalità fra i valori patrimoniali oggetto dei rimproveri e il crimine a monte nonché sul requisito della doppia punibilità astratta con mente ai valori patrimoniali interessanti i rimproveri mossi ad A. Questo Collegio si è, in altre

- 18 - parole, più specificatamente chinato sull'origine dei valori patrimoniali giunti sul cifrato 1. 3.1 Come già rilevato supra (consid. II.2.5), in materia di riciclaggio di valori patrimoniali di un'organizzazione criminale, è sufficiente la prova dell'esistenza di un antefatto criminoso senza che al riguardo vi sia la necessità di disporre di conoscenza precisa quanto allo stesso e al suo autore. Si tratta, in altri termini, di un legame che la giurisprudenza riconosce poter essere "volontariamente tenue", risultando sufficiente la prova che i crimini sono stati commessi nell'ambito dell'organizzazione e che i valori patrimoniali provengono da quest'ultima. Alla luce dell'origine criminosa indiretta, il rapporto di causalità è tra i valori patrimoniali e i crimini considerati nella loro globalità, fermo restando l'adempimento del criterio della doppia punibilità astratta. 3.2 Per ciò che attiene ai valori patrimoniali pervenuti sul conto cifrato n. 1 presso la banca E., occorre anzitutto rilevare (p. 11.1.7 e segg. e rinvii) come detta relazione sia stata accesa il 17 gennaio 1995 dalla qui imputata A., all'epoca 24enne (nata il 6 maggio 1970), moglie di F., indicata al momento dell'apertura quale unica titolare e avente diritto economico sul conto, con procura individuale a G., moglie di H., uno dei tre fratelli di F. Detta relazione è stata alimentata, nel periodo dal 19 gennaio all'8 agosto 1995, sia in ITL (ITL 1'664'312'750.--, di cui ITL 1'044'332'750.-- in contanti) che in franchi (fr. 4'997.-- in contanti). I titoli confluiti il 6 febbraio 1995 sul deposito titoli di 1, per un valore di ca. ITL 140 mio., fanno stato di un'ulteriore, precedente relazione bancaria, presso la banca I., il cifrato 2, accesa il 30 novembre 1994, sempre da A., e con G. procuratrice individuale. 3.3 Ciò posto, occorre pertanto tornare indietro nel tempo e scandagliare l'attività del consesso criminale 'ndranghetistico attivo negli anni Ottanta e nella prima metà degli anni Novanta del secolo

scorso - il cosiddetto gruppo J. -, al quale appartenevano pure K. e H., fratelli del marito di A. 3.3.1 I giudici italiani che si sono recentemente occupati del gruppo dei L. - palesatosi dopo che K. e H. avevano terminato di scontare la loro condanna a seguito della loro appartenenza al gruppo J. - si sono pronunciati pure sulla natura del gruppo J. e del nesso di contiguità dell'organizzazione dei L. con la precedente compagine criminale, di cui - così i magistrati italiani - la cosca dei L. ha di fatto ripreso le medesime attività criminali, con l'accento sulle estorsioni, sull'usura, sul traffico di armi e sul narcotraffico (sentenza della Corte d'appello di Milano del 27 ottobre 2016 in re K., p. 18.1.80528). Al riguardo, va rilevato come la cosca J. operasse nel Milanese a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso e abbia continuato a farlo fino all'intervento degli inquirenti italiani, occorso a partire dal - 19 - giugno 1995, per quanto attiene al capobanda M. (p. 18.1.4296), e all'inizio del 1996, per quanto attiene a K. e H. (p. 18.1.4299). Le attività del gruppo J. sono parimenti e precipuamente descritte con dovizia di particolari dal Tribunale di Milano, Sezione Prima Penale, nella sua sentenza del 19 maggio 1998, confermata in appello (p. 18.1.4288 e segg.), pronuncia relativa alla procedura penale allora in essere nei confronti dei componenti la cosca J. L'associazione capeggiata da M. risultava finalizzata al traffico di stupefacenti nella zona nord di Milano, con avvio dell'attività criminale all'inizio degli anni '80, poi protrattasi sino all'intervento degli inquirenti (p. 18.1.4327 e segg., p. 18.1.4337). I giudici italiani di primo grado del processo in re M. e consorti proseguono constatando come i fratelli K. e H. abbiano preso parte all'associazione in modo continuativo, praticamente dall'origine della stessa, e abbiano assunto, nel corso degli anni, un ruolo sempre più incisivo nella stessa, affiancando il capo nei momenti più delicati (p. 18.1.4345 e segg., p. 18.1.4358). Dalla pronuncia di prima istanza in re M. si evince parimenti come il narcotraffico interessasse quantitativi molto importanti e guadagni illeciti ingentissimi, una parte rilevante dei quali ottenuti in contanti, modalità peraltro tipica nell'ambito del narcotraffico (p. 18.1.4352 e segg., p. 18.1.4400). In un'intercettazione telefonica fatta propria dal Tribunale di Milano nella sentenza in re M., lo stesso H. si lamentava del fatto di dover pagare 5-6 affitti e di spendere in tal modo vari milioni di vecchie lire italiane al mese (p. 18.1.4389 e segg.). Al momento del suo arresto, N., un componente la cosca, è stato trovato in possesso di ITL 50 mio. (p. 18.1.4296). E sono gli stessi giudici di primo grado del processo M. a concludere che "(...) l'unico dato certo ed incontestabile è dato dallo svolgimento da parte degli imputati di traffici di droga di ingentissima consistenza, necessariamente correlati ad ingentissimi illeciti guadagni, parte certamente minimale è data dalle somme oggetto di sequestro che, pertanto, vengono confiscate" (p. 18.1.4400).

3.3.2 Questo Collegio ha preso di riflesso atto che le attività illecite a cui si dedicavano K. e H. durante la loro appartenenza all'organizzazione criminale di stampo 'ndranghetistico di M. - vale a dire negli anni Ottanta del secolo scorso e fino al loro arresto all'inizio del 1996 - era intesa, organizzata, strutturata, poliedrica e generante ingentissime disponibilità di denaro contante. 3.4 Ciò posto, la scrivente Corte si è chinata su eventuali fonti di reddito - in capo a K., H., F. e A. - di origine lecita, che potessero allora giustificare l'alimentazione, specie in denaro contante, del cifrato 1 nonché del conto precedente 2. 3.4.1 In punto allo svolgimento di attività lavorative - lecite - e alla ricorrenza di un suo reddito - lecito - in capo a K. e H. all'epoca della loro appartenenza alla consorteria J., i giudici di prima istanza del processo in re M. e consorti rilevano

- 20 - come non è stata provata l'eventuale sussistenza di introiti da attività professionali lecite e la consistenza degli stessi (p. 18.1.4400). Sempre nell'alveo del procedimento M., la

Corte d'appello di Milano - nella sua sentenza del 23 settembre 1999 in re K. e H. (p. 18.1.4173 e seg.) - rileva anch'essa come un'attività professionale lecita da parte dei predetti non sia stata provata. 3.4.2 Questo Collegio ha altresì scandagliato l'eventualità di un'origine lecita dei fondi confluiti su 1 anche in capo a F. e ad A., non appartenenti alla cosca J. Per quanto attiene alla posizione di F., al quale appartenerebbero, secondo la moglie A. (p. 13.4.84), i valori patrimoniali pervenuti su 1, giova rilevare che egli è definito quale "artigiano" negli atti pubblici del 19 marzo 1992 e del 22 luglio 1993, concernenti la società "O.", nella cui compagine societaria v'erano, oltre a F., anche il fratello K. e la cognata G., moglie di H. e futura procuratrice sul conto 1, così come su 2 (p. 13.4.132 e segg.). Al riguardo, va rilevato come A. - classe 1970 - abbia conosciuto in giovanissima età - a 15 anni - il futuro marito F. - classe 1966 -, col quale è convolata a nozze nel 1990 (p. 13.4.14). Al momento dell'apertura di 1 nel 1995, i coniugi avevano 29 rispettivamente 24 anni, con il marito, di dichiarata professione artigiano, attivo nel citato autolavaggio, e la moglie che disconosce la riconduzione economica alla sua persona dei valori pervenuti in quel periodo su 1. A., che il marito mai avrebbe reso edotta quanto al suo reddito, avrebbe allora inteso permettere il versamento nel conto 1 dei risparmi da lui nel mentre conseguiti con la sua attività professionale, circostanza che ha condotto all'apertura del cifrato 1, con A. quale titolare e avente diritto economico (p. 13.4.101, p. 13.4.4 e segg.). Va altresì osservato come la giovane coppia avesse già a quel momento un figlio in tenera età, circostanza che mal si concilia con un'attività professionale di A., all'epoca peraltro inesistente (p. 13.4.930.2). Alla Corte non è neppure sfuggito il fatto che, mentre F., sempre indicato da A. quale proprietario economico, non risulta avere poteri dispositivi su 1, ne ha invece G., socia, unitamente a K., di F. nell'autolavaggio, la cui vendita è temporalmente situata dalla stessa A. verso il 1997, due anni dopo l'apertura e l'alimentazione di 1 (p. 13.4.14). L'alimentazione di 1, del resto, mal si concilia con il versamento dei risparmi asseritamente provento dell'attività di F., allora giovane contitolare di un autolavaggio. In effetti, vi sono, nel periodo gennaio-agosto 1995 - vale a dire prima dell'arresto di K. e H. nel 1996 -, versamenti per cassa per oltre 1 mia. ITL, modalità incompatibili con un'attività lecita, e finanche con un nero fiscale,

- 21 - liquidità che, del resto, la sola attività dell'autolavaggio ben difficilmente avrebbe potuto generare. Questa Corte non ha mancato inoltre di rilevare come il fratello K., esponente di spicco della malavita di stampo 'ndranghetistico senza provata attività lecita, fosse associato alla società gerente l'autolavaggio e come la stessa gravitasse di riflesso attorno all'organizzazione criminale allora capeggiata da M., le cui attività producevano nel periodo antecedente e concomitante all'alimentazione di 1 cospicue liquidità a seguito del narcotraffico. 3.4.3 Questa Corte rileva al riguardo come fosse per l'appunto l'attività principale del gruppo J. - il narcotraffico, e in particolare lo spaccio - a generare, per sua natura, grande disponibilità di contante, elemento compatibile, a livello di rapporto causale, inteso nella sua globalità, con l'alimentazione in contanti di 1 nella prima metà del 1995, relazione rimasta anche in seguito nella disponibilità e sotto il controllo dei fratelli L. Relazione bancaria formalmente intestata, come già detto, ad A., moglie di F., e con procura a G., moglie di H. 3.5 Lo scrivente Collegio ritiene pertanto che i crimini a monte - di cui al narcotraffico - sono da considerare crimini alla luce dell'ordinamento elvetico e sono stati commessi nell'ambito dell'organizzazione J. e tale narcotraffico abbia generato quell'ingentissima liquidità alla base dell'intera alimentazione in valori patrimoniali pervenuti su 1. Alla luce dei riscontri giudiziari italiani riguardanti il procedimento per il gruppo J., questa Corte ha maturato il convincimento che le disponibilità finanziarie in capo

a K. e H. nel corso degli anni '80 e nella prima metà degli anni '90 derivavano dagli ingenti guadagni del narcotraffico in seno al consesso criminale capeggiato da M. Questo Collegio ha anche preso atto del fatto che attività professionali lecite dei fratelli L. sono state escluse dai giudici italiani. Pure H. non esercitava all'epoca un'attività lecita in grado di generare, e in così poco tempo, simili disponibilità in contanti. I giudici italiani di primo grado hanno altresì rilevato come solo una minima parte dei guadagni illeciti conseguiti col narcotraffico potesse allora essere oggetto di confisca nella sede giudiziaria (p. 18.1.4400). Infine, anche una riconduzione economica a F. e ad A. deve essere esclusa (v. supra, consid. II.3.4.2). 3.6 Anche se l'origine criminosa è indiretta, il Collegio considera dato un rapporto causale naturale e adeguato tra l'attività professionale esclusivamente illecita della cosca 'ndranghetistica J. - in cui i fratelli K. e H. rivestivano ruoli apicali - considerata nella sua globalità - e includente pure l'autolavaggio formalmente gestito da F. - e i valori patrimoniali alla base dell'alimentazione di 1.

- 22 - 3.7 Alla luce delle legislazione svizzera in materia di traffico di stupefacenti, è parimenti dato il requisito della doppia punibilità astratta.

Lo scrivente Collegio si è in seguito chinato sulla questione della prescrizione o meno delle pretese confiscatorie sui valori patrimoniali conseguiti col crimine a monte, pretese che, come rilevato supra (consid. II.2.6), non devono essere prescritte nel momento in cui si verifica l'atto vanificatorio, in difetto di che decadrebbe la punibilità ex art. 305bis CP. In tal ultima ottica della punibilità, in presenza di un reato presupposto commesso all'estero, l'ordinamento straniero risulta determinante per l'apprezzamento del regime prescrittivo cui soggiace la pretesa confiscatoria estera. 4.1 Con mente ai requisiti giurisprudenziali sviluppati dall'Alta Corte (v. supra, consid. II.2.6.1), questo Collegio si è chiesto se, al momento degli atti vanificatori rimproverati dal magistrato requirente, lo Stato italiano potesse vantare pretese confiscatorie, sgorganti dall'ordinamento italiano, sui valori patrimoniali generati dai crimini a monte, con particolare attenzione a quelli generati dalle attività criminali in seno alla cosca J. (v. supra, consid. II.3). 4.2 La scrivente Corte ha vagliato l'assetto confiscatorio sviluppato dall'ordinamento italiano, con particolare riferimento alla misura di sicurezza patrimoniale di cui all'art. 240 CPI, alla confisca prescritta dall'art. 416 bis CPI, alle misure di prevenzione patrimoniali codificate nel Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (per brevità: codice antimafia) di cui al Decreto legislativo italiano (per brevità: d.l.) del 6 settembre 2011, n. 159 (in seguito: d.l. 159/2011), nonché all'assetto confiscatorio instaurato dall'art. 12 sexies del d.l. n. 306 dell'8 giugno 1992, convertito nella l. n. 356 dell'8 luglio 1992 (in seguito: d.l. 306/1992). 4.2.1 Con mente all'assetto confiscatorio previsto nel corpo stesso del Codice penale italiano, e di cui agli art. 240 e 416 bis CPI, è d'uopo dapprima rammentare l'assetto normativo medesimo. L'art. 240 CPI, il cui margine riporta "Confisca", recita quanto segue: Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.

È sempre ordinata la confisca:

1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato;

1bis) dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615 ter, 615 quater, 615 quinquies, 617 bis, 617 ter, 617 quater, art. 617 quinquies del c.p., 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies, 640 ter e 640 quinquies;

2) delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.

Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1 bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del numero 1 bis del capoverso precedente si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

La disposizione del numero 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa. L'art. 416 bis CPI, il cui margine riporta "associazione di tipo mafioso anche straniera", recita quanto segue:

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso. L'art. 240 CPI rappresenta il modello classico di confisca, trattandosi della figura generale di misura di sicurezza patrimoniale, applicabile nel processo penale, ed avente carattere facoltativo (quando si tratta del prodotto, del profitto o degli

- 24 - strumenti del reato), ovvero obbligatorio (quando si tratta del prezzo del reato o di cose intrinsecamente criminose). In questo secondo caso, la confisca può essere disposta anche dal giudice dell'esecuzione. La limitata efficacia ablatoria di questo modello

tradizionale di confisca discende dal nesso di pertinenzialità della cosa rispetto ad una determinata fattispecie delittuosa (BALSAMO/CONTRAFATTO/NICASTRO, *Le misure patrimoniali contro la criminalità organizzata*, 2010, p. 11 e segg.). L'ipotesi speciale di confisca obbligatoria disciplinata dal settimo comma dell'art. 416 bis CPI rappresenta la misura di sicurezza patrimoniale obbligatoria in tema di delitto associativo di stampo mafioso. Dette disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre al soggetto tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o no di tipo mafioso; con la conseguenza che è del tutto irrilevante che nel provvedimento ablativo manchi la motivazione in ordine al nesso causale fra condotta mafiosa e illecito profitto, essendo sufficiente la dimostrazione dell'illecita provenienza dei beni confiscati, qualunque essa sia (FORTI/SEMINARA/ZUCCALÀ, *Commentario breve al Codice penale*, 2016, p. 1931, nota IX.2 ad art. 416 bis). Detta misura ablativa si applica pure ai beni di cui il soggetto condannato abbia il controllo diretto o indiretto (anche se intestati fittiziamente a terzi estranei), ove si intende con ciò tutti i beni in cui si concretizzano le utilità indebite realizzate dall'associazione attraverso l'attuazione del suo ampio programma criminoso, comprensivo di una pluralità di reati-fine direttamente produttivi di arricchimento illecito; la confisca si estende a qualsiasi reinvestimento successivo dei profitti delittuosi (BALSAMO/CONTRAFATTO/NICASTRO, *op. cit.*, p. 17 e seg.). 4.2.2 Quanto alle misure di prevenzione patrimoniali codificate nel Codice antimafia di cui al d.l. 159/2011, giova anzitutto rilevare come in detto Codice confluiscono, tra l'altro, precedenti sforzi legislativi risalenti al 1956 (legge n. 1423 del 27 dicembre 1956) e al 1965 (legge n. 575 del 31 maggio 1965) (FORTI/SEMINARA/ZUCCALÀ, *op. cit.*, p. 1216, ad post. art. 240). L'art. 24 comma 1 del Codice antimafia, il cui marginale riporta "Confisca" recita quanto segue:

Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale. Se il tribunale

- 25 - non dispone la confisca, può applicare anche d'ufficio le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ricorrano i presupposti ivi previsti. Le disposizioni sulla confisca dei beni sono raccolte nell'art. 24 del Codice antimafia, il quale conferma i presupposti richiesti dalla previgente normativa (di cui alla legge n. 575 del 31 maggio 1965) per addivenirsi allo spossessamento nei confronti dei soggetti destinatari della misura di prevenzione; vale a dire i soggetti destinatari delle misure personali applicate dall'autorità giudiziaria, in particolar modo coloro i quali sono indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'art. 416 bis CPI (MALAGNINO, *Il Codice antimafia*, 2011, p. 72, 51, 12). La confisca ai sensi del Codice antimafia è possibile sia di beni che, all'esito del procedimento di prevenzione, risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego, sia dei beni che appaiono sproporzionati al reddito del soggetto, purché in tal ultimo caso egli non ne riesca a provare la legittima provenienza (MALAGNINO, *op. cit.*, p. 72). In tema di misure di prevenzione antimafia, sono soggetti a confisca anche i beni acquisiti dal soggetto interessato, direttamente o indirettamente, in epoca antecedente a quella cui si riferisce

l'accertamento della pericolosità, purché ne risulti la sproporzione rispetto al reddito ovvero la prova della loro illecita provenienza da qualsivoglia tipologia di reato. Le disposizioni sulla confisca mirano dunque a sottrarre alla disponibilità del soggetto anche tutti i beni che siano - con mente alla pertinenzialità - frutto di attività illecita o ne costituiscono il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno del tipo mafioso. Al riguardo, è dunque sufficiente la dimostrazione dell'illecita provenienza dei beni confiscati, qualunque essa sia, senza che con ciò si debba provare il nesso casuale fra presunta condotta mafiosa ed illecito profitto (FORTI/SEMINARA/ZUCCALÀ, op. cit., p. 1292, nota V.1 ad post. art. 240). Di interesse per l'applicazione del provvedimento ablativo è ogni tipo di bene, anche di quelli conseguiti in periodo antecedente all'inizio dell'appartenenza dell'interessato al sodalizio mafioso, purché i medesimi costituiscano presumibile frutto d'attività illecite o ne costituiscano il reimpiego ovvero ricorra la variante della sproporzione con redditi d'attività lecite. Sempre in tema di appartenenti ad associazione di stampo mafioso, i beni acquisiti dal sottoposto alla misura prima della richiesta della sua applicazione possono essere oggetto di confisca (FORTI/SEMINARA/ZUCCALÀ, op. cit., p. 1291, nota IV.1, p. 1295, nota VII.1 e 3 ad post. art. 240). L'intervento ablativo è legittimo anche laddove l'intestazione formale a terzi soggetti risulti smentita da elementi contrari atti ad ascrivere la disponibilità sostanziale in capo al sottoposto alla misura (FORTI/SEMINARA/ZUCCALÀ, op. cit., p. 1296, nota VIII.1 ad post. art. 240).

4.2.3
L'assetto confiscatorio codificato nell'ordinamento italiano contempla inoltre l'istituto della cosiddetta "confisca estesa" prevista dall'art. 12 sexies del

- 26 - d.l. 306/1992, col marginale "Ipotesi particolari di confisca", i cui comma da 1 a 2 quater vengono riportati qui di seguito:

1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517-ter e 517-quater, nonché dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 629, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, dall'articolo 2635 del codice civile, dall'articolo 55, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dall'articolo 295, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall'articolo 12-quinquies, comma 1, del presente decreto, dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il

denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635- quater e 635-quinquies del codice penale quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché a chi è stato condannato per un delitto in materia di contrabbando nei casi di cui all'art. 295, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 325 del codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli 2- novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

2-ter. Nei casi previsti dal comma 1, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di

- 27 - denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona.

2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche nel caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629, 630 e 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis e 648-ter del codice penale, nonché dall'articolo 12-quinquies del presente decreto e dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Lo scopo precipuo di tale ipotesi ablatoria è da ricercare nella volontà del legislatore italiano di attuare una strategia di lotta alla criminalità organizzata e contrastarne gli inserimenti nei circuiti dell'economia, prevedendo segnatamente una misura di sicurezza patrimoniale, ancorandola alla condanna per determinati delitti, allarmanti per essere in particolare fatti di mafia o traffici illeciti di sostanze stupefacenti. L'affinità tra la confisca speciale in esame e la confisca quale misura di prevenzione antimafia è assai palese, ritenuto come il provvedimento ablatorio oggetto dello scandaglio si colloca su una linea di confine, con la confisca in funzione repressiva propria della misura di sicurezza patrimoniale. Tale aspetto si fonde con la funzione di ostacolo preventivo teso ad evitare il proliferare di ricchezza di provenienza non giustificata, immessa nel circuito di realtà economiche a forte influenza criminale. Realtà che il legislatore italiano ha inteso neutralizzare colpendo le fonti di un flusso sotterraneo sospetto in rapporto alle capacità reddituali di soggetti condannati per determinati delitti, sintomatici di contiguità "mafiosa" (Cass. Sez. Un. 30 maggio 2001 n. 29022 Derouach, in Cass. pen., 2001, 3385). Questa ipotesi di confisca obbligatoria ha natura di misura di sicurezza patrimoniale atipica, e presuppone la condanna del soggetto per taluno dei

reati-presupposto tassativamente indicati dalla norma, tra cui rientrano anche l'associazione di tipo mafioso e i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis CPI. Sul piano della relazione tra il soggetto e il bene, la norma attribuisce rilievo non solo al concetto di titolarità, ma anche di "disponibilità a qualsiasi titolo", ovvero anche per il tramite di una "interposta persona fisica e giuridica"

(BALSAMO/CONTRAFATTO/NICASTRO, op. cit., p. 19 e seg.). L'area di applicazione della confisca in parola è descritta facendo riferimento ai beni di cui il condannato non possa giustificare la provenienza ed abbia la disponibilità in valore sproporzionato al proprio reddito ed alla propria attività economica. Risulta quindi irrilevante il requisito della pertinenzialità del bene rispetto al reato che ha formato oggetto del processo di cognizione (BALSAMO/CONTRAFATTO/NICASTRO, op. cit., p. 20). La Suprema Corte italiana ha statuito che, in materia di criminalità organizzata, la confisca ex art. 12 sexies d.l. 306/1992 può essere disposta non solo dal giudice della

- 28 - cognizione ma anche, successivamente, dal giudice dell'esecuzione (Cass. Sez. Un. 30 maggio 2001 n. 29022 Derouach, in Cass. pen., 2001, 3385). 4.3 Nel caso in esame, e con mente ai valori patrimoniali confluiti sul cifrato 1, giova anzitutto ricordare (v. supra, consid. II.3) come le attività del gruppo J. siano state oggetto di una pronuncia passata in giudicato. In effetti, la sentenza del 19 maggio 1998 del Tribunale di Milano, Sezione Prima Penale (p. 18.1.4288 e segg.), è stata confermata in appello. Le condanne irrogate nei confronti dei componenti il gruppo 'ndranghetistico facente capo a M. sono di riflesso divenute irrevocabili, circostanza che concerne peraltro anche le posizioni di K. e H. Parimenti assodate sono le considerazioni dei giudici della cognizione italiani quanto alla portata e alla natura delle attività illecite del gruppo criminale, comportanti un esteso ed estremamente lucrativo traffico di stupefacente, generante cospicue disponibilità in denaro, delle quali - come i giudici stessi, pienamente consapevoli di ciò, sottolineano (p. 18.1.4400) - solo una minima parte poteva allora essere oggetto di confisca nella sede giudiziaria di merito. 4.4 Ne segue che è in ciò evincibile quel nesso di pertinenzialità fra il traffico di stupefacenti e l'illecito guadagno da questi prodotto e i valori patrimoniali pervenuti su 1 e anch'essi sgorganti da dette attività illecite a cui si dedicava allora il gruppo J. ed i suoi componenti. Quel nesso di pertinenzialità che induce la scrivente Corte a ritenere che le autorità italiane potrebbero senz'altro far capo a tutti gli istituti ablativi illustrati nei precedenti considerandi, primi fra tutti quelli ancorati negli art. 240 o 416 bis CPI, nonché alle misure di prevenzione patrimoniali codificate nel codice antimafia di cui al d.l. 159/2011. 4.5 Questo Collegio considera che pure l'istituto ablativo di cui all'art. 12 sexies del d.l. 306/1992, la cui procedura può essere instaurata anche dopo il giudizio di cognizione, davanti al giudice dell'esecuzione, potrebbe entrare in linea di conto ancorché il nesso di pertinenzialità dei valori oggetto di un provvedimento ablatorio con un ben individualizzato crimine non sia richiesto. Ciò non toglie l'interesse, in casu, di detto istituto confiscatorio ritenuto come la misura di sicurezza patrimoniale in parola è ancorata alla condanna per determinati delitti, allarmanti per essere in particolare fatti di mafia o traffici illeciti di sostanze stupefacenti. Ciò è in effetti il caso nella presente fattispecie, che vede K. e H. condannati per tali reati d'allarme sociale a seguito della loro affiliazione all'associazione 'ndranghetistica portante il loro nome (v. le sentenze della Corte d'appello di Milano del 17 ottobre 2016 in re H. e F. (p. 129.510.4 e segg.) e del 27 ottobre 2016 nei confronti di K. (p. 18.1.80242). 4.6 La scrivente Corte ne conclude che, secondo l'ordinamento italiano, permane una pretesa confiscatoria della Repubblica Italiana, pretesa per l'attuazione della

- 29 - quale la Svizzera concederebbe a tutt'oggi assistenza giudiziaria a detto Stato estero. La recente giurisprudenza in ambito di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale conforta questo Collegio in tale conclusione. In effetti, il Tribunale federale ha statuito, nella sua sentenza 1C_271/2016 del 23 marzo 2018 consid. 5, che l'assistenza giudiziaria andava concessa all'Italia in presenza di valori patrimoniali denotanti un nesso di pertinenzialità con fattispecie associative occorse all'estero, per cui il diritto alla confisca sarebbe sussistito, fatta la dovuta trasposizione, anche secondo il diritto svizzero in forza dei combinati art. 260ter e 72 CP (v. pure la sentenza del Tribunale penale federale RR.2015.302 del 2 giugno 2016). Diversamente dal soggetto interessato dalla procedura d'assistenza di cui alla pronuncia testé citata dell'Alta Corte, nel caso che qui ci occupa, tutti i fratelli L. - K., H. e F. - sono stati condannati in Italia per associazione di tipo mafioso, trasponibile, nel nostro Paese, in un'ottica di doppia punibilità astratta, all'art. 260ter CP, con la conseguenza di render applicabile l'art. 72 CP. Al riguardo, la scrivente Corte sottolinea che si tratta in effetti in casu pur sempre di valori patrimoniali che sono provento di reato a seguito dell'attività del consesso J. e che sottostanno al controllo dell'organizzazione dei L., entrambe riconducibili, allora come oggi, alla stessa e medesima cosca di riferimento calabra. 4.7 In conclusione, le condotte riconosciute infra (consid. II.7 e segg.) erano pertanto vanificatorie ex art. 305bis CP poiché secondo l'ordinamento straniero permaneva e permane tuttora una pretesa confiscatoria di quest'ultimo Stato - in casu della Repubblica italiana - e la Svizzera concederebbe al riguardo assistenza giudiziaria all'Italia per l'attuazione della sua pretesa confiscatoria, come già rilevato supra (v. consid. II.4.6). Tale conclusione a cui giunge lo scrivente Collegio è del resto in consonanza con le strategie ablatorie poste in essere nelle azioni di contrasto alla criminalità organizzata - quali la 'ndrangheta -, e che sono finalizzate a contrastarne gli inserimenti nei circuiti dell'economia, tendenti in particolare ad evitare che, col trascorrere degli anni, simili organizzazioni criminali possano tesaurizzare i proventi illeciti e divenire vieppiù perniciose.

Nel caso in esame, per motivi di economia processuale, la Corte ha ritenuto di dover in seguito esaminare la ricorrenza o meno dell'aggravante generica, e ciò nell'ottica di valutare l'eventualità dell'estinzione dell'azione penale, la prescrizione per il reato di riciclaggio di denaro semplice essendo di sette anni (v. supra, consid. I.3.2).

- 30 - Per esaminare la questione dell'aggravante, questo Collegio ha dato per teoricamente acquisite sia le condotte vanificatorie nel loro complesso (capi d'accusa da 1.3.1.3 a 28, nonché 1.3.2), che l'elemento soggettivo del reato, chiedendosi se, anche qualora l'impianto accusatorio fosse integralmente comprovato a tal riguardo, si sarebbe in presenza di un caso grave. 5.1 Come già evidenziato supra (consid. II.2.9), il Tribunale federale ha ammesso l'aggravante generica in un caso di riciclaggio in cui, sia alla luce dell'ammontare totale dei valori riciclati (circa 3.5 milioni di franchi) che delle modalità con cui gli atti sono stati perfezionati, il disvalore complessivo dei reati era equivalente a quello dell'aggravante del mestiere giusta l'art. 305bis n. 2 lett. c CP. La causa riguardava un legale che - nel quadro dell'esercizio della professione d'avvocato, per cui aveva ricevuto la relativa autorizzazione di polizia - aveva svolto, per un certo lasso di tempo (tre mesi e mezzo), pur non esercitando professionalmente il riciclaggio, tutta una serie di operazioni (apertura di un conto ad hoc, l'allestimento dei formulari di rito, colloqui con funzionari di banca e fiduciari, gestione del conto, cambio di denaro, prelievo in contanti e trasferimento all'estero) nel quadro di una procedura d'incasso di un assegno del controvalore di circa 3.5 milioni di franchi

provenienti da una truffa, a favore di un cliente, ricevendo per questo un onorario professionale di fr. 20'000.--. In altre parole, egli aveva investito un tempo considerevole, nell'ambito della sua attività professionale quale avvocato, che rappresentava la sua fonte di sostentamento economico, e aveva percepito un onorario professionale di rilievo. 5.2 La Corte ha quindi proceduto all'analisi dei criteri che la giurisprudenza del Tribunale federale ha sviluppato a fondamento della ricorrenza dell'aggravante generica, vagliando la presente fattispecie segnatamente alla luce delle sentenze del Tribunale federale 6B_1013/2010 del 17 maggio 2011, 6B_535/2014 del 5 gennaio 2016 e 6B_217-222/2013 del 28 luglio 2014. 5.2.1 Questo Collegio ha anzitutto constatato la ricorrenza di discrepanze di indubbio rilievo e portata fra il caso in esame e quello di cui alla sentenza del Tribunale federale, prima fra tutte la totale assenza di un reddito proveniente dall'attività di riciclaggio in quanto tale. Non solo non vi è alcun reddito dall'attività da riciclaggio - diversamente dall'onorario incassato dall'avvocato, di cui alla sentenza del Tribunale federale - ma non ricorre neppure alcun reddito che possa in particolare sgorgare, temporalmente e organicamente, da un'attività esercitata a titolo professionale o semiprofessionale, come era il caso dell'avvocato, titolare peraltro della relativa autorizzazione di polizia, nella sentenza del Tribunale federale 6B_1013/2010 del 17 maggio 2011.

- 31 - 5.2.2 Inoltre, sia per la natura delle operazioni stesse, che per l'intensità dell'agire di A., la Corte non ha ravvisato serrate similitudini col caso del legale di cui alla già citata sentenza del Tribunale federale. 5.3 La Corte, preso atto del fatto che il magistrato requirente rimprovera ad A. la forma aggravata generica dell'art. 305bis CP, in particolare per avere riciclato "un ingente importo di denaro (fr. 1'556'000.--)", si è altresì chiesta se gli importi riciclati dedotti in accusa possano giustificare un'eventuale contiguità con l'aggravante del mestiere. A tal proposito, si rileva che la cifra d'affari dedotta in accusa è certo importante, ma essa è per il legislatore soltanto una delle condizioni cumulative che devono essere adempiute per ammettere il riciclaggio per mestiere. Se il legislatore avesse voluto darle un'importanza autonoma lo avrebbe specificato in maniera chiara. Paradossalmente, anche se si fosse in presenza di cifre ancora più elevate, il tenore del disposto legale impedirebbe di considerare come ricorrente l'aggravante in assenza di ulteriori requisiti; non a caso, nel Messaggio del Consiglio federale in materia di prolungamento dei termini di prescrizione per reati di criminalità economica non si è proposto di operare a livello di aggravante del reato specifico, ma a livello di parte generale del Codice, aumentando semplicemente da sette a dieci anni i termini di prescrizione per fattispecie di questo tipo (v. FF 2012 8119 e segg.), come poi effettivamente deciso dal legislatore varando il nuovo testo dell'art. 97 cpv. 1 lett. c CP in vigore dal 1° gennaio 2014 (RU 2013 4417; v. già supra, consid. I.3.1) Non è quindi, in alcun modo, ravvisabile una volontà del legislatore di ampliare il campo di applicabilità della fattispecie qualificata, ma piuttosto il riconoscimento del fatto che inchieste finanziarie di questo tipo spesso esigono accertamenti investigativi lunghi e complessi, sovente con numerose rogatorie internazionali, che rendono arduo giungere ad una sentenza di prima istanza entro sette anni. Anche sotto questo profilo non vi sono dunque elementi per compensare le importanti differenze qualitative tra la fattispecie in esame e la suddetta casistica giurisprudenziale. 5.4 In conclusione, il comportamento rimproverato ad A. non raggiunge una soglia di gravità equiparabile ai casi esplicitamente menzionati dalla legge, vale a dire l'organizzazione criminale, la banda e il mestiere. Ragion per cui, visti i criteri definiti dalla suddetta giurisprudenza dell'Alta Corte, questo Collegio giudicante non ravvisa la ricorrenza della cosiddetta aggravante generica. 5.5 Non ricorrendo la forma qualificata del reato di

riciclaggio di denaro, va pronunciato l'abbandono del procedimento per i capi d'accusa da 1.3.1.3 a 18, occorsi prima del 5 marzo 2011 e quindi risalenti a più di sette anni or sono, per intervenuta prescrizione dell'azione penale.

- 32 -

La Corte ha di seguito scandagliato la posizione di A. in punto alla presenza di dolo nell'accezione esatta dalla giurisprudenza dell'Alta Corte (v. supra, consid. II.2.7), e ciò in particolare per quel che concerne la consapevolezza, in capo all'imputata, della riconduzione criminale dei valori patrimoniali. 6.1 Al riguardo, giova rammentare che, come sviluppato nella giurisprudenza illustrata sub consid. II.2.7, è sufficiente che l'autore sia a conoscenza di circostanze che inducano a intuire l'origine criminale del denaro, non dovendo per contro sapere quale reato sia stato commesso in concreto. In mancanza di confessioni, il giudice può, di regola, dedurre la volontà dell'interessato fondandosi su indizi esteriori e regole d'esperienza. Tra gli elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso che si produca, figurano in particolare la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio. Quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi, tanto più fondata risulterà la conclusione che l'agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l'ipotesi che l'evento considerato si realizzasse. Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell'autore e il modo nel quale egli ha agito. 6.2 Nel caso in esame, A. ha costantemente dichiarato - da ultimo nelle more del dibattimento (p. 130.930.7; p. 130.930.11) -, di avere sempre creduto che i valori patrimoniali confluiti sul conto cifrato 1, di cui ella era titolare e dichiarata avente diritto economico, fossero riconducibili a risparmi conseguiti dal marito. Ella ha pure dichiarato di essere stata all'oscuro dell'alimentazione di 1; alimentazione caratterizzata da cospicui versamenti in contanti, occorsi prima dell'arresto di K. e H. nel 1996 (p. 130.930.8). 6.3 A tal proposito, va rammentato come A. - classe 1970 - abbia conosciuto in Calabria, in giovanissima età - a 15 anni - il futuro marito F. - classe 1966 - col quale è convolata a nozze nel 1990 (p. 13.4.14). Nel 1991 è nato il loro primo figlio, nel 1997 il secondo (p. 130.930.2). A. è titolare di un diploma in ragioneria e dispone di conoscenze scolastiche della lingua inglese (p. 13.4.14). Al momento dell'apertura del cifrato 1 nel 1995, i coniugi avevano 29 rispettivamente 24 anni, con il marito, di dichiarata professione artigiano, attivo nel già citato autolavaggio. A., che il marito mai avrebbe reso edotta quanto al suo reddito, avrebbe allora inteso permettere il versamento nel conto 1 dei risparmi da lui nel mentre conseguiti con la sua attività professionale, circostanza che ha condotto all'apertura del cifrato 1, con A. quale titolare e avente diritto economico (p. 13.4.101, p. 13.4.4 e segg.).

- 33 - Mentre F., che A. ha sempre indicato quale proprietario economico, non risulta avere poteri dispositivi su 1, ne ha invece G., socia, con K., di F. nell'autolavaggio, la cui vendita A. situa nel 1997, due anni dopo l'apertura e l'alimentazione di 1 (p. 13.4.14). 6.4 La Corte ha rilevato che già nel 1995 A. sapeva dunque di non essere l'avente diritto economico dei fondi presenti su 1, e cionondimeno ha indicato - nella sua veste di titolare - alla banca di esserlo. Trattasi di una sensibile violazione di un dovere nei confronti della banca sottoposta agli obblighi antiriciclaggio, quello per il titolare del conto di indicare all'istituto di credito la veritiera riconduzione economica dei valori. Questo Collegio ha ritenuto che tale fattispecie fosse un primo indizio esteriore nel senso della citata giurisprudenza. 6.5 La Corte ha pure ritenuto i seguenti, ulteriori indizi esteriori. Nelle more del dibattimento, A. ha dichiarato di essere stata consapevole del fatto che i cognati K. e H. fossero stati

condannati per associazione a delinquere di stampo mafioso. Anche durante l'incarcerazione dei cognati, come da lei stessa affermato in aula, A. ha mantenuto i contatti, recandosi regolarmente in carcere a far visita a K., e portandosi anche seco i nipoti (p. 130.930.5 e seg.). A. ha mostrato di essere pure a conoscenza degli sviluppi quanto al regime di espiazione pena del cognato H., posto ad un certo punto in regime di semilibertà (p. 130.930.15). Nel corso del 2012, A. torna ad occuparsi del conto 1, allorquando si reca presso il fiduciario D., accompagnata da B. e dal marito F. (p. 13.5.26, p. 130.930.10, p. 130.930.14). Ella non nega la presenza del cognato K. a questo incontro o a uno successivo (p. 13.5.28, p. 130.930.14). Dal canto suo, D. riferisce della presenza di una quarta persona, che egli seppe poi essere K. (p. 13.5.28). Per B., al primo incontro erano presenti, oltre a lui, A., F. e K. nonché D. (p. 13.5.29). Con procura datata 1° marzo 2012, A. autorizza la società di D. a intraprendere le ricerche di 1 (p. 8.4.160). A mezzo di formulario datato 2 aprile 2012, D. sottoscrive la domanda di ricerca presso l'Ombudsman delle banche, indicando che l'attivo in conto era di circa EUR 1 mio. (p. 8.4.156 e segg.), circostanza che D. dice essergli stata riferita da A. (p. 12.1.10). Una volta ritrovato 1, A. ritira la corrispondenza della relazione bancaria n. 1, così come attesta il benestare sottoscritto a Lugano il 16 maggio 2012 (7.3.1.6.3), che riporta il valore complessivo del portafoglio titoli, vale a dire fr. 1'720'801.73.

- 34 - Il 16 maggio 2012, dunque, indubbiamente A. conosce l'avere in conto depositato sul cifrato 1. Questo Collegio non ha ritenuto che tal ultima fattispecie fosse, già di per sé, un elemento esterno rivelatore - una "red flag" - nel senso della giurisprudenza.

Cionondimeno, questo episodio va ad aggiungersi agli altri elementi pregressi e già menzionati. 6.6 A mente di questa Corte, la soglia critica - vale a dire la concentrazione di elementi esteriori che, in base alle regole d'esperienza, permettono a questo Collegio di inferire che A. ha accettato l'evento illecito nel caso che si produca - è raggiunta il 31 maggio 2012 in occasione di una visita di A. nei locali della banca E., istituto presso cui era stato ritrovato il cifrato 1. È a questo punto che la Corte intravede la goccia che fa traboccare il vaso e palesa il dolo eventuale. Quel giorno, come attesta il verbale di visita del 31 maggio 2012, ore 10:30 (p. 7.3.1.6.1), A. dà ordine di non eseguire pagamenti all'assicurazione P. in punto alle polizze annullate - quelle intestate ai cognati K. e H. e i cui premi erano corrisposti a debito dal cifrato 1 (v. p. 7.3.1.10.1 e segg.) - e ordina la vendita del deposito titoli, vale a dire la monetizzazione degli averi in conto. A. fornisce un'utenza telefonica italiana, approva tutte le operazioni eseguite sino ad allora e preleva EUR 30'000.--. Contestualmente ella deposita nuovamente la firma convenuta, da impiegare per il cifrato 1 (p. 7.3.1.3.56) e, soprattutto, conferma nuovamente di essere la proprietaria economica degli averi in conto, sottoscrivendo un nuovo formulario A (p. 7.3.1.3.12). Il 31 maggio 2012, in occasione della sottoscrizione del nuovo formulario A, A. ha contezza degli attivi in conto, sa di non esserne l'avente diritto economico, è a conoscenza dell'esistenza delle polizze presso l'assicurazione P. dei cognati K. e H. e dello spessore criminale di questi ultimi, uno dei quali - il cognato K. - l'aveva pure accompagnata ad un incontro presso l'ufficio di D. Va aggiunto che è A. stessa, da ultimo nella sede dibattimentale, a palesare il suo stupore e sconcerto per l'ingenuità degli averi in conto (p. 130.930.12). Questo Collegio ritiene che nella rinnovata dichiarazione di titolarità economica sia ravvisabile una crassa violazione, da parte di A., di un obbligo che le incombeva nei confronti dell'istituto di credito, quest'ultimo sottostante alle normative della Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD; RS 955.0). La

gravità della violazione del dovere di diligenza da parte di A. si è peraltro concretizzata anche nella confezione di un falso intellettuale (v. infra, consid. III).

- 35 - La Corte ha ritenuto che tale violazione del Codice penale è da ritenersi considerata grave ai sensi della poc' anzi citata giurisprudenza dell'Alta Corte, tale da ingenerare la prova dell'insorgenza quanto alla consapevolezza dell'origine criminale. 6.7 Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte è giunta alla conclusione che il dolo eventuale sia ravvisabile a partire dal 31 maggio 2012. 6.8 Conseguentemente, per quel che concerne i capi d'accusa da 1.3.1.3 a 18, a titolo abbondanziale la Corte rileva che, se tali rimproveri - riferiti a fatti occorsi fra il 3 febbraio 2003 e il 5 gennaio 2011 - non fossero già prescritti (v. supra, consid. II.5), difetterebbe in casu la ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato.

La Corte ha quindi esaminato l'idoneità vanificatoria delle condotte non ancora prescritte, e ciò a partire dall'accertamento della consapevolezza quanto all'origine criminale dei fondi (capi d'accusa da 1.3.1.19 a 28, nonché 1.3.2). 7.1 Per quel che attiene alle operazioni di cui ai capi d'accusa 1.3.1.19 e 1.3.1.20, la Corte rileva che i prelievi in contanti per cassa interrompono la traccia documentale e denotano pertanto valenza vanificatoria. A., durante il suo interrogatorio in qualità di imputata del 7 febbraio 2017 (p. 13.4.82 e segg.), ha riconosciuto la sua firma su entrambe le ricevute di prelievo (§1.3.1.19: p. 7.3.1.13.7 [ricevuta], p. 13.4.92 e seg.; §1.3.1.20: p. 7.3.1.13.8 [ricevuta], p. 13.4.93 e seg.), sicché le due condotte sono riconducibili all'imputata. 7.2 Per quel che concerne il capo d'accusa 1.3.1.21, la Corte rileva che si tratta di un'operazione transfrontaliera che implica altresì un cambiamento di titolarità, dal conto cifrato 1, riconducibile ad A., alla società di servizi Q. Tale operazione pertanto è senz'altro potenzialmente idonea a vanificare il ritrovamento e la confisca degli averi patrimoniali in parola, ed è indubbiamente riconducibile ad A., che ha firmato l'ordine di bonifico datato 28 giugno 2012 (p. 7.3.1.7.1, p. 130.930.16 e seg.). 7.3 Anche l'operazione di cui al capo d'accusa 1.3.1.23 è stata disposta da A., e ciò tramite il medesimo ordine di trasferimento del saldo e di chiusura del conto, datato 28 giugno 2012, di cui al considerando precedente; i fatti rimproverati meritano pertanto una lettura complessiva unitamente al capo d'accusa 1.3.1.21. In effetti, l'ordine impartito (p. 7.3.1.7.1) verte sulla chiusura del cifrato 1, operazione che presuppone il bonifico del saldo attivo e la conseguente chiusura della relazione bancaria nel mentre svuotata. Lo spostamento dei valori

- 36 - patrimoniali ha già trovato disamina supra, al consid. II.7.2. La chiusura di un conto privo di valori patrimoniali, e che non può interessarne più alcuno, deve essere inteso quale atto denotante mero carattere amministrativo, e non ingenerante una valenza vanificatoria ex art. 305bis CP (v. supra, consid. II.2.1). La chiusura di un conto può del resto occorrere per ragioni che nulla hanno a che vedere con finalità vanificatorie, quale il desiderio di evitare i costi di gestione che una relazione, seppur vuota, può ingenerare. A mente di questo Collegio, l'operazione di chiusura del conto in parola difetta di idoneità vanificatoria e A. deve pertanto essere prosciolta dal capo d'accusa 1.3.1.23. 7.4 Per quel che attiene al capo d'accusa 1.3.1.22, l'operazione in questione ha valenza vanificatoria, trattandosi di un trasferimento di denaro estero su estero - da Dubai alle Bahamas - disposto a partire dalla Svizzera. Esso è stato disposto da A., che ha firmato il relativo ordine (p. 16.2.1045) e ha riconosciuto la sua firma sullo stesso (p. 13.4.94). Esso implica peraltro un cambiamento di titolarità - da Q. ad A. presso la banca di Nassau - potenzialmente in grado di rendere più ardua la ricerca e l'individuazione dei valori patrimoniali da confiscare. 7.5 Per quel che concerne i capi d'accusa da 1.3.1.24 a 27, trattasi di operazioni transfrontaliere - dalle

Bahamas alla Svizzera - che implicano un cambiamento di titolarità formale e di riconducibilità economica - da A. a F. - dei valori patrimoniali, e hanno pertanto valenza vanificatoria. Tali operazioni sono senz'altro riconducibili ad A., che ha firmato gli ordini di bonifico (p. 7.16.1.10.1 a 4). 7.6 Con riferimento al capo d'accusa 1.3.1.28, trattasi di fatti rimproverati che meritano una lettura complessiva unitamente al capo d'accusa 1.3.1.27, già analizzato al considerando precedente. In effetti, l'ordine impartito (p. 7.16.1.10.4) verte sulla chiusura del cifrato 3, operazione che presuppone il bonifico del saldo attivo e la conseguente chiusura della relazione bancaria nel mentre svuotata. Lo spostamento dei valori patrimoniali ha già trovato disamina in precedenza, con mente al capo d'accusa 1.3.1.27. Come già esposto in precedenza (v. supra, consid. II.7.3), l'operazione di chiusura di un conto privo di valori patrimoniali difetta, anche in caso, di idoneità vanificatoria. A. deve conseguentemente essere prosciolta dal capo d'accusa 1.3.1.28. 7.7 Per quel che attiene ai capi d'accusa 1.3.2.1 e 1.3.2.2, la Corte ha anzitutto preso atto che nei formulari A in questione è indicato un avente diritto economico dei fondi fittizio, vale a dire A., firmataria di entrambi i documenti (v. infra,

- 37 - consid. III.3). L'indicazione nel formulario preposto di un avente diritto economico dei valori patrimoniali diverso da quello reale è potenzialmente idonea a vanificare il ritrovamento e la confisca degli averi in parola.

Riassumendo, A. è riconosciuta autrice colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis CP in relazione ai capi d'accusa da 1.3.1.19 a 1.3.1.22, da 1.3.1.24 a 1.3.1.27, nonché 1.3.2. III. Sulla falsità in documenti

A. è accusata di falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 CP per avere intenzionalmente dichiarato, contrariamente alla verità e al fine di procacciare ad altri un indebito profitto, di essere l'avente diritto economico dei valori patrimoniali depositati sui formulari A delle seguenti relazioni bancarie: - n. 1 - cifrato 1 - (capo d'accusa 1.3.2.1); - n. 3 - cifrato 3 - (capo d'accusa 1.3.2.2).

In base all'art. 251 n. 1 CP, si rende colpevole di falsità in documenti chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento. 2.1 L'art. 251 n. 1 CP contempla sia il reato di falso materiale (falsificazione in senso stretto) che quello di falso ideologico (falsa attestazione). Vi è falsità materiale quando il vero estensore del documento non corrisponde all'autore apparente: il documento contraffatto ("unechte Urkunde"; ad esempio mediante la contraffazione della firma) trae quindi in inganno sull'identità di colui dal quale esso emana (v. DTF 128 IV 265 consid. 1.1.1). Sussiste invece falsità ideologica nel caso in cui il contenuto del documento non corrisponde alla realtà, pur emanando dal suo autore apparente (DTF 126 IV 65 consid. 2a p. 67). Il documento è pertanto fittizio: si parla in questi casi anche di "documento menzognero" ("unwahre Urkunde"; v. BOOG in: Commentario basilese, op. cit., n. 3, 66 e segg. ad art. 251 CP). Il documento è menzognero se il suo contenuto ivi documentato non corrisponde alla situazione fattuale reale (BOOG, Buchführungs- und Urkundendelikte in der wirtschaftlichen Krise, in Konkurs und Strafrecht, a cura di Ackermann e Wohlers, 2011, p. 32; DTF 75 IV 166). Tuttavia, non basta una semplice menzogna scritta per ritenere la falsità ideologica. Poiché la fiducia che si può avere a non essere ingannati sull'identità

dell'autore

- 38 - del documento è maggiore di quella che si ripone nel fatto che l'autore non menta, in caso di falsità ideologica la giurisprudenza esige che il documento fruisca di un'accresciuta credibilità e che il suo destinatario vi possa ragionevolmente prestar fede (DTF 138 IV 130 consid. 2.1). In base alle circostanze o in virtù della legge, il documento deve pertanto apparire degno di fede, di modo che una sua verifica da parte del suo destinatario non sia né necessaria né esigibile (DTF 132 IV 12 consid. 8.1; 129 IV 130 consid. 2.1). Sotto il profilo soggettivo, l'autore del reato di cui all'art. 251 n. 1 CP deve agire a scopo di inganno e con l'intenzione di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona oppure di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto. Il dolo eventuale è sufficiente (DTF 138 IV 130). Non è necessario che il fine dell'autore venga realizzato (DTF 114 IV 126 consid. 2; DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MOZOU/RODIGARI, op. cit., n. 50 ad art. 251 CP). Si rende colpevole di falsità in documenti non soltanto chi allestisce un documento falso o menzognero ma anche chi, sempre al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, fa uso, a scopo di inganno, di detto documento (art. 251 n. 1 cpv. 3 CP).

2.2 La Legge sul riciclaggio di denaro impone all'intermediario finanziario, segnatamente alle banche, un'identificazione dell'avente economicamente diritto in determinate circostanze, in particolare se non c'è identità tra la controparte e l'avente diritto economico o se sussistono dubbi in merito (v. art. 4 cpv. 1 lett. a LRD). A questo scopo la legge prevede che l'intermediario finanziario debba richiedere alla controparte una dichiarazione scritta in cui designa l'avente diritto economico o in cui conferma di essere l'avente diritto economico (FF 1996 III 1017; SCHLICHTING, Legge sul riciclaggio di denaro, 2011, p. 28), in modo tale che l'intermediario possa farsi una corretta idea sull'avente diritto economico (sentenza del Tribunale federale 6B_844/2011 dell'8 giugno 2012 consid. 2.2). Secondo la giurisprudenza, una dichiarazione di questo tipo, instaurata dalla legge, va considerata un documento ai sensi dell'art. 251 CP unitamente all'art. 110 cpv. 4 CP (sentenze del Tribunale federale 1C_370/2012 del 3 ottobre 2012 consid. 2.7; 6S.293/2005 del 24 febbraio 2006, pubblicata in SJ 2006 I p. 309 e 6S.346/1999 del 30 novembre 1999, pubblicata in SJ 2000 I p. 234; critica invece una parte della dottrina: v. ARZT, Bankkunden, Bankformulare, Falschbeurkundung, in recht 28/2010, p. 37 e segg.). In questo senso, la controparte che, con piena consapevolezza, indica nel formulario A gli estremi di una persona diversa dal veritiero avente diritto economico dei valori patrimoniali in questione si rende colpevole di falso ideologico ai sensi dell'art. 251 n. 1 CP (sentenza del Tribunale federale 6B_844/2011, loc. cit. in fine).

- 39 -

La Corte ha anzitutto rilevato che A. ha riconosciuto la propria firma sia sul formulario A del conto 1 (p. 7.3.1.3.12 e p. 7.3.1.3.60 [formulario A], p. 13.4.6, p. 130.930.10) che su quello del conto 3 (p. 7.16.1.3.5 [formulario A], p. 13.4.10, p. 130.930.18). Quanto al formulario A del conto 1, A. ha dichiarato di non ricordare il formulario; a domanda del Presidente del Collegio giudicante, volta a sapere se ella ricordasse di avere firmato dei documenti in banca, A. ha risposto di avere firmato "Parecchi fogli" (p. 130.930.10 e seg.). Per quel che concerne il conto 3, A. ha affermato di non essere mai stata alle Bahamas (p. 130.930.17) e di avere firmato la documentazione relativa al conto in parola per "trasferire i soldi dal mio nome a nome di mio marito" (p. 130.930.18). A., a più riprese, ha asserito di non avere letto ciò che firmava (v. p. 13.4.34, p. 13.4.84, p. 13.4.95, p. 13.4.99) e di avere anche firmato dei documenti in bianco (p. 13.4.8, p. 13.4.0010, p. 130.930.16, p.

130.930.19, p. 130.930.20). Ella ha inoltre costantemente dichiarato, da ultimo nella sede dibattimentale (p. 130.930.11), che i valori patrimoniali depositati sul conto 1 non erano suoi bensì di suo marito F. 3.1 La Corte ha già avuto modo di appurare (v. supra, consid. II.3) che i valori patrimoniali in questione, di cui al cifrato 1 e in seguito - previo passaggio di parte dei fondi sulle polizze vita di K. e H. presso l'assicurazione P. e successivo versamento dell'insieme dei valori patrimoniali sul conto della società di servizi Q. a Dubai - al cifrato 3 alle Bahamas, originavano invero dal narcotraffico operato dal gruppo criminale J., di cui K. e H. facevano parte. 3.2 A mente della Corte, l'indicazione, da parte di A., nei due formulari A in esame, della sua persona quale avente diritto economico dei valori patrimoniali configura gli estremi del reato di falsità in documenti nella variante del falso ideologico, ritenuto come ella volesse rappresentare falsamente la realtà, vale a dire la titolarità sugli averi patrimoniali su 1 e su 3 allorché sapeva perfettamente che i valori patrimoniali non erano riconducibili economicamente a lei. La Corte rileva che, avendo agito consapevolmente, A. non può sottrarsi alle sue responsabilità asserendo di avere firmato i documenti in questione senza leggerli (v. DTF 135 IV 12 consid. 2.3.1).

- 40 - In casu, l'indebito vantaggio è ravvisabile in capo a terze persone, le quali hanno potuto beneficiare, non palesandosi verso l'esterno, del ruolo di prestanome di A. 3.3 Visto quanto precede, A. è riconosciuta autrice colpevole di ripetuta falsità in documenti in relazione ai capi d'accusa 1.3.2.1 e 1.3.2.2.

Se con un'azione vengono infrante due o più norme penali, nessuna delle quali esclude l'altra (o le altre), si parla di concorso ideale e l'autore è punito per tutte come all'art. 49 cpv. 1 CP (DTF 133 IV 297 consid. 4.1). Se l'autorità di perseguimento penale viene ingannata a proposito dell'ubicazione o l'origine dei valori patrimoniali tramite dei falsi documenti, vi è concorso proprio fra l'art. 251 CP e l'art. 305bis CP. Difatti, le due disposizioni penali in parola proteggono beni giuridici distinti e, inoltre, i disvalori precipui non si esauriscono unicamente nell'una o nell'altra normativa (ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., vol. II, 2018, n. 850 ad art. 305bis CP). Nel caso in esame, per i capi d'accusa 1.3.2.1 e 1.3.2.2, A. è pertanto riconosciuta autrice colpevole sia di riciclaggio di denaro che di falsità in documenti. IV. Sulle pene

A. è riconosciuta autrice colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro nonché di ripetuta falsità in documenti. Come esposto in precedenza (v. supra, consid. I.2.5), i reati ritenuti a suo carico sono stati commessi prima del 1° gennaio 2018, data dell'entrata in vigore della revisione del diritto sanzionatorio; in applicazione dell'art. 2 cpv. 2 CP occorre quindi determinare in concreto quale diritto risulta più favorevole per la fissazione e la scelta della pena che dovrà essere concretamente inflitta. 1.1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (art. 47 cpv. 1 CP). La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la repressibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (art. 47 cpv. 2 CP). I criteri da prendere in considerazione per la fissazione della pena sono essenzialmente gli stessi che venivano applicati nel quadro della giurisprudenza relativa al previgente art. 63 CP (DTF 129 IV 6 consid. 6.1; sentenza del Tribunale federale

- 41 - 6B_360/2008 del 12 novembre 2008 consid. 6.2). Non diversamente dal vecchio diritto, la pena deve essere determinata ponderando sia la colpevolezza del reo che l'effetto

che la sanzione avrà su di lui. 1.2 Oltre a valutare il grado di colpevolezza, il giudice deve dunque tenere conto dei precedenti e della situazione personale del reo, nonché della sua sensibilità alla pena. Il grado di colpevolezza dipende anche dalla libertà decisionale di cui l'autore disponeva: più facile sarebbe stato per lui rispettare la norma infranta, più grave risulta la sua decisione di trasgredirla e pertanto anche il suo grado di colpevolezza; e viceversa (DTF 127 IV 101 consid. 2a; 122 IV 241 consid. 1a; sentenza 6B_547/2008 del 5 agosto 2008 consid. 3.2.2). Parimenti al vecchio art. 63 CP, il nuovo art. 47 CP conferisce al giudice un ampio margine di apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 6B_207/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4.2.1, pubblicata in *forum poenale* 2008, n. 8 p. 25 e seg.). In virtù del nuovo art. 50 CP - che recepisce i criteri già fissati in precedenza dalla giurisprudenza (cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21 settembre 1998, FF 1999 1747) - il giudice deve indicare nella sua decisione quali elementi, relativi al reato e al suo autore, sono stati presi in considerazione per fissare la pena, in modo tale da garantire maggiore trasparenza nella commisurazione della pena, facilitandone il sindacato nell'ambito di un'eventuale procedura di ricorso (sentenza 6B_207/2007 loc. cit.). Il giudice non è obbligato ad esprimere in cifre o in percentuali l'importanza attribuita a ciascuno degli elementi citati, ma la motivazione del giudizio deve permettere alle parti e all'autorità di ricorso di seguire il ragionamento che l'ha condotto ad adottare il quantum di pena pronunciato (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2c p. 105). 1.3 Giusta l'art. 48 CP lett. e CP, il giudice attenua la pena se questa ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora l'autore ha tenuto una buona condotta. Questa circostanza attenuante è in ogni caso data se sono trascorsi i due terzi del termine di prescrizione dell'azione penale (DTF 132 IV 1 consid. 6.2). Se attenua la pena, il giudice non è vincolato alla pena minima comminata (art. 48a cpv. 1 CP) e può pronunciare una pena di genere diverso da quello comminato, ma è vincolato al massimo e al minimo legali di ciascun genere di pena (art. 48a cpv. 2 CP). 1.4 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata, ritenuto che non è possibile, tuttavia, aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata per tale reato, e che il giudice è in ogni caso vincolato al massimo legale del genere di

- 42 - pena (v. art. 49 cpv. 1 CP). Non è invece possibile pronunciare una pena complessiva ai sensi dell'art. 49 cpv. 1 CP in caso di sanzioni di diverso genere (v. a questo proposito DTF 6B_483/2016 del 30 aprile 2018 consid. 3 e segg., consid. 3.6); queste devono essere cumulate perché il principio dell'inasprimento della pena si applica solo quando vengono irrogate più pene dello stesso genere (DTF 137 IV 57 consid. 4.3). Il reato più grave è quello per il quale la legge commina la pena più grave, non quello che, date le circostanze del caso, appare come il più grave dal profilo della colpevolezza (DTF 93 IV 7 consid. 2b). La determinazione della pena complessiva ex art. 49 cpv. 1 CP presuppone, secondo la giurisprudenza, anzitutto la delimitazione della cornice edittale per il reato più grave, per poi procedere, entro detta cornice, con la fissazione della pena di base per l'infrazione più grave. Dopodiché occorre, in forza del principio del cumulo giuridico, procedere all'adeguato aumento della pena di base sulla scorta degli altri reati. In altre parole, il giudice deve, in un primo tempo, e in considerazione dell'insieme delle circostanze aggravanti così come attenuanti, determinare mentalmente la pena di base per il reato più grave. In un secondo tempo, il giudice deve adeguatamente aumentare, in considerazione delle ulteriori infrazioni, la pena, al fine di fissare una pena complessiva, fermo restando il

fatto che, anche in questo secondo stadio, si dovrà tener conto delle circostanze aggravanti e attenuanti peculiari alle infrazioni in parola (sentenze del Tribunale federale 6B_865/2009 del 25 marzo 2010 consid. 1.2.2; 6B_297/2009 del 14 agosto 2009 consid. 3.3.1; 6B_579/2008 del 27 dicembre 2008 consid. 4.2.2, con rinvii). Allorquando le differenti infrazioni sono strettamente collegate tra loro sia dal punto di vista materiale che temporale, in maniera tale da non poterle distinguere e giudicare separatamente, il giudice non viola il diritto federale se fissa globalmente la pena senza determinare una pena ipotetica per ogni singola infrazione (sentenza del Tribunale federale 6B_1216/2017 dell'11 giugno 2018 consid. 1.1.1 e riferimenti citati). Se vi è concorso di reati il giudice ha l'obbligo d'aggravare la pena (DTF 103 IV 225).

1.5 Modifiche del diritto sanzionatorio

1.5.1 Per quel che attiene alle modifiche apportate dalla riforma del diritto sanzionatorio (v. supra, consid. I.2.5), la Corte rileva anzitutto che, con mente alla pena detentiva, con la revisione è stata reintrodotta la possibilità per il giudice di pronunciare pene detentive di breve durata - meno di sei mesi - con o senza la condizionale.

- 43 - La durata minima della pena detentiva inoltre è stata fissata in tre giorni, salvo per pene detentive pronunciate in sostituzione di una pena pecuniaria (art. 36 CP) o di una multa (art. 106 CP) non pagate (art. 40 cpv. 1 CP). Le condizioni per pronunciare una pena detentiva in luogo di una pena pecuniaria sono inoltre state codificate all'art. 41 CP.

1.5.2 Con mente alla pena pecuniaria, con la revisione l'ammontare delle aliquote giornaliere è stato limitato a un minimo di tre aliquote e un massimo di 180 aliquote (art. 34 cpv. 1 CP), mentre il diritto previgente prevedeva un massimo di 360 aliquote (art. 34 cpv. 1 vCP) e il minimo - non regolamentato dalla legge - era di una aliquota giornaliera (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/ BERGER/MOZOU/RODIGARI, op.cit., n. 11 ad art. 34 CP). L'importo dell'aliquota giornaliera - precedentemente non regolamentato dalla legge - è stato fissato in fr. 30.-- con la possibilità di ridurlo eccezionalmente fino a fr. 10.--, mentre l'importo massimo di fr. 3'000.-- ad aliquota è rimasto invariato (art. 34 cpv. 2 vCP e CP).

1.5.3 Per quel che attiene alla sospensione condizionale della pena, è d'uopo rilevare che il diritto previgente prevedeva la sospensione condizionale delle pene pecuniarie, del lavoro di pubblica utilità e delle pene detentive della durata di sei mesi a due anni (art. 42 cpv. 1 vCP), mentre il nuovo diritto prevede la sospensione delle pene pecuniarie e delle pene detentive di durata non superiore a due anni (art. 42 cpv. 1 CP). Ai sensi sia della normativa previgente che di quella attuale, il giudice di regola sospende l'esecuzione della pena se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti, a condizione che l'autore, nei cinque anni prima del reato, non sia stato condannato ad una pena detentiva di almeno sei mesi (art. 42 cpv. 2 vCP), rispettivamente a una pena detentiva superiore a sei mesi (art. 42 cpv. 2 CP); in tale ipotesi, la sospensione sarebbe possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli. La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l'autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui (art. 42 cpv. 3 vCP e CP). Secondo la nuova normativa il giudice non può più cumulare a una pena condizionalmente sospesa una pena pecuniaria senza condizionale; la possibilità di cumulare una multa resta invece intatta (art. 42 cpv. 4 vCP e CP).

- 44 - 1.5.4 Per quel che attiene invece alla sospensione parziale della pena, con la revisione è stata anzitutto soppressa la possibilità di sospendere parzialmente l'esecuzione della pena pecuniaria (art. 43 cpv. 1 CP). Ai sensi del nuovo art. 43 CP, il giudice può dunque sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se

necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore, mentre il diritto previgente permetteva di sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore (cpv. 1); la parte da eseguire, in entrambe le normative, non può eccedere la metà della pena (cpv. 2); e, in caso di sospensione parziale dell'esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Inoltre, le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86 CP) non sono applicabili alla parte da eseguire (cpv. 3).

1.5.5 Giusta l'art. 44 cpv. 1 CP, rimasto invariato, se il giudice sospende del tutto o in parte l'esecuzione della pena, al condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni. Sul piano soggettivo, il giudice deve formulare una prognosi sul futuro comportamento del condannato, basandosi su un apprezzamento globale che tenga conto delle circostanze dell'infrazione, degli antecedenti del reo, della sua reputazione e della sua situazione personale al momento del giudizio. Da prendere in considerazione sono tutti gli elementi che permettono di chiarire il carattere del condannato nel suo insieme, nonché le sue opportunità di ravvedimento. Nel fare questo non è ammissibile sopravvalutare determinati criteri a scapito di altri comunque pertinenti. Il giudice deve motivare la sua decisione in maniera sufficiente (v. art. 50 CP); la sua motivazione deve permettere di verificare se si è tenuto conto di tutti gli elementi pertinenti e come essi sono stati ponderati (v. DTF 134 IV 1 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 6B_713/2007 del 4 marzo 2008 consid. 2.1, pubblicato in SJ 2008 I p. 279 e seg.).

1.6 Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che per A. il nuovo regime sanzionatorio non è più favorevole rispetto alla previgente normativa; conseguentemente alla presente fattispecie si applica il diritto previgente. Difatti, la reintroduzione delle pene detentive di breve durata - astrattamente sfavorevole per l'imputata - così come le modifiche relative alla pena pecuniaria - astrattamente sfavorevoli per l'imputata - concretamente non hanno alcun influsso per A., una pena pecuniaria o una pena detentiva di durata inferiore o uguale a un anno non entrando comunque in linea di conto nel suo caso (v. infra, consid. IV.2 e segg.).

- 45 -

Nel quadro dell'esame di cui all'art. 49 cpv. 1 CP, la falsità in documenti si rivela essere il reato più grave, punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria (art. 251 CP). Tale cornice edittale delimita l'esame del giudice, chiamato a procedere, entro detta cornice edittale per l'appunto, con la fissazione della pena di base per il reato più grave, quello di falsità in documenti. La durata massima della pena detentiva è di venti anni (art. 40 CP). A. si è resa colpevole di falsità in documenti ripetuta. Considerato che i due falsi documentali in esame sono strettamente collegati fra loro, sia dal punto di vista materiale che temporale, la Corte fissa una pena ipotetica di base, in relazione a entrambi i falsi (v. supra, consid. IV.1.4). Siccome in presenza di più reati il giudice non può aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata (v. supra, consid. IV.1.4), la pena detentiva pronunciata non potrà comunque eccedere i sette anni e sei mesi (5 anni + ½ di cinque anni). 2.1 La Corte ha accertato come A., cittadina italiana classe 1970, abbia conseguito un diploma di ragioneria in Calabria, sua terra d'origine, per poi sposarsi nel 1990 con F., dal quale ha avuto due figli, nati nel 1991 e nel 1997. Del sostentamento della famiglia si è sempre occupato F. e A. non ha mai svolto alcuna professione, e ciò fino al 2012, quando è divenuta titolare della ditta R., società costituita il 12 dicembre 2012 (p.

10.02.1807; p. 130.930.2 e segg.). Quanto alla sua situazione attuale, nella sede dibattimentale A. ha dichiarato di essere separata da F. e ha confermato i dati relativi alla sua situazione patrimoniale già comunicati al MPC nel dicembre 2016 (p. 16.3.19 e segg.), specificando però che attualmente suo figlio ha trovato un lavoro, che ella svolge dei lavori di pulizia per i quali percepisce un reddito netto di EUR 500.--/600.-- mensili, e che la voce "divisione ereditaria: EUR 4'000" indicata nel formulario si riferisce a un importo percepito una tantum. La Corte ha preso atto che nel predetto formulario, alla voce immobili, figura quanto segue: "1/3 del 50% di 40'000 euro rustico e 1/3 del 50% di 400'000 di immobili in frazione U."; quali imposte comunali sono indicati EUR 100.-- annuali a titolo di "ICI" e, come capitale aziendale, EUR 1'000.--. Nel formulario in parola vi è pure un'indicazione relativa a debiti privati dovuti a servizi luce/gas/utenze telefoniche, però non quantificata. La Corte ha appurato che A. non ha precedenti penali né in Svizzera né in Italia. Nell'ambito della commisurazione della pena, l'incensuratezza di A. è stata considerata in maniera neutra (DTF 136 IV 1 consid. 2.6.4). 2.2 Con mente agli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi, per quel che attiene al reato più grave - la falsità in documenti -, la Corte ha ritenuto che A. si è prestata

- 46 - a confezionare i due falsi documentali allo scopo di agevolare il buon esito delle operazioni di riciclaggio; operazioni di riciclaggio che ella sapeva portare su una somma ingente di denaro. A., di formazione ragioniera e con conoscenze scolastiche della lingua inglese, disponeva senza dubbio alcuno dei mezzi intellettuali e di conoscenze sufficienti per cogliere e capire la gravità delle sue condotte. Ciò nonostante, ella ha perseverato nella titolarità fittizia dei fondi, che sapeva non essere di sua spettanza, espletando tutte le incombenze al riguardo, segnatamente a mezzo dei falsi ideologici. 2.3 Alla luce di quanto testé indicato, il Collegio giudicante ha valutato la colpa di A. in punto all'infrazione di cui all'art. 251 CP come già non più lieve. La pronuncia di una pena detentiva si giustifica in un'ottica di prevenzione speciale e di tutela dell'ordine pubblico, trattandosi di falsi documentali che erano finalizzati all'occultamento di valori patrimoniali sottostanti al controllo di una compagine 'ndranghetistica, circostanza che non poteva sfuggire ad A. stante lo spessore criminale dei fratelli L., a lei noto (DTF 134 IV 97 consid. 4.2; MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2016, n. 352 e segg.). Per i due falsi documentali la Corte ritiene dunque adeguata, a titolo di pena ipotetica di base, una pena detentiva di otto mesi. 2.4 Ritenuta la presenza di ulteriori infrazioni quali il ripetuto riciclaggio di denaro occorre, in forza del principio del cumulo giuridico, procedere all'aumento della pena in misura adeguata e parimenti apprezzare nel loro complesso le eventuali circostanze aggravanti e quelle attenuanti la pena. Considerato che i dieci atti vanificatori in esame sono strettamente collegati fra loro, sia dal punto di vista materiale che temporale, la Corte procede all'aumento della pena ipotetica di base con mente agli atti di riciclaggio di denaro valutati nel loro insieme (v. supra, consid. IV.1.4). Per ciò che riguarda la ripetuta infrazione all'art. 305bis CP, il Collegio giudicante ha ritenuto che A. non ha esitato a fungere, in svariate occasioni e durante un lasso di tempo rilevante, da prestanome compiacente nei confronti di operatori finanziari, permettendo in tal modo di realizzare quelle schermature che permettessero ai fratelli K., H. e F. di allontanare i valori patrimoniali dal conto cifrato 1 e dalle polizze di K. e H. presso l'assicurazione P. Senza la sua costante e fattiva compiacenza quale prestanome le varie operazioni vanificatorie non sarebbero state possibili. Anche quando l'ammontare rilevante e la riconduzione criminale degli averi originanti da 1 era ormai palese, ella ha continuato imperterrita ad agire. Per A., che non ha mai lamentato significative ristrettezze economiche, sarebbe inoltre stato facile

non cadere nell'illegalità.

- 47 - Alla luce di quanto sopra indicato, il Collegio giudicante ritiene che la colpa di A. in relazione al ripetuto riciclaggio di denaro è già grave. La pena ipotetica di base va pertanto adeguatamente aumentata, in ragione di ulteriori 24 mesi di pena detentiva. Considerato il lungo tempo trascorso dai fatti - superiore ai 2/3 del termine di prescrizione di sette anni - e la buona condotta tenuta da A. da allora, in punto alla pena comminata va operata un'adeguata attenuazione giusta l'art. 48 lett. e CP, che la Corte cifra in otto mesi. 2.5 Alla luce di quanto sopra esposto, ponderate tutte le circostanze, la Corte giudica adeguata una pena detentiva complessiva di due anni [8 mesi + (24 mesi - 8 mesi)]. 2.6 La Corte ritiene inoltre che la sospensione condizionale della pena può essere concessa. Difatti, nel caso concreto le condizioni formali per la concessione della condizionale ai sensi dell'art. 42 CP sono pacificamente date e, soggettivamente, a mente della Corte non vi sono elementi che ostacolino una prognosi favorevole. Ad A. è impartito un periodo di prova di due anni, senz'altro sufficiente per verificare che la condannata permanga meritevole del beneficio della condizionale. 2.7 Come previsto dall'art. 44 cpv. 3 CP, A., in occasione della comunicazione orale della sentenza, è stata inoltre resa esplicitamente attenta quanto all'importanza e alle conseguenze della sospensione condizionale della pena (p. 130.920.21). V. Sulle misure

Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato ed erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (art. 70 cpv. 1 CP). Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca (art. 70 cpv. 3 CP). Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima (art. 70 cpv. 5 CP).

- 48 - 1.1 La confisca di valori patrimoniali in relazione con un reato ha carattere repressivo: ha lo scopo di impedire che il reo profitti dell'infrazione da lui commessa, evitando in tal senso che il crimine paghi (DTF 106 IV 336 consid. 3b/aa; 104 IV 228 consid. 6b). Costituisce prodotto di reato ogni valore in relazione diretta ed immediata con il reato stesso. Quando il prodotto originale dell'infrazione è costituito da valori propri a circolare, quali biglietti di banca o moneta scritturale, ed è stato trasformato in più riprese, esso resta confiscabile fino a che la sua traccia documentaria ("Papierspur", "trace documentaire", "paper trail") può essere ricostruita in maniera tale da stabilire il legame con l'infrazione (DTF 129 II 453 consid. 4.1; sentenza del Tribunale federale 1B_185/2007 del 30 novembre 2007 consid. 9). In questo senso la conversione di una somma di denaro in un'altra valuta o in carte valori non fa ostacolo alla confisca (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MOZOU/RODIGARI, op. cit., n. 7 ad art. 70 CP). Secondo la giurisprudenza dell'Alta Corte, sono confiscabili anche i crediti futuri (DTF 6B_735/2016 del 24 ottobre 2017 consid. 4.2.4). 1.2 In virtù dell'art. 71 cpv. 1 CP, se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l'art. 70 cpv. 2 CP. Il giudice può prescindere in tutto o in parte dal risarcimento che risulti presumibilmente inesigibile o impedisca il reinserimento sociale dell'interessato (art. 71 cpv. 2 CP). In vista dell'esecuzione del risarcimento, l'autorità può sottoporre a sequestro

valori patrimoniali dell'interessato. Il sequestro non fonda alcuna pretesa privilegiata in favore dello Stato nell'ambito dell'esecuzione forzata (art. 71 cpv. 3 CP).

A. è stata riconosciuta autrice colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro segnatamente in relazione a due prelievi in contanti dal conto 1, di EUR 30'000.- (capo d'accusa 1.3.1.19), rispettivamente di EUR 80'000.-- (capo d'accusa 1.3.1.20). Nella fattispecie i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, e pertanto si giustifica la pronuncia di un risarcimento equivalente, di complessivi EUR 110'000.--, a favore della Confederazione. VI. Sulle spese e ripetibili

Per la ripartizione delle spese giudiziarie e delle ripetibili si applicano gli art. 416 e segg. CPP. Esse sono calcolate secondo i principi fissati nel regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità

- 49 - della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1 RSPPF). Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla PGF e dal MPC nella procedura preliminare, dalla Corte penale del Tribunale penale federale nella procedura di prima istanza, e dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell'art. 37 LOAP (art. 1 cpv. 2 RSPPF). I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di partecipazione da parte di altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe (art. 1 cpv. 3 RSPPF). Gli emolumenti sono fissati in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell'onere della cancelleria (art. 5 RSPPF). In caso di apertura di un'istruttoria, l'emolumento riscosso per le investigazioni di polizia si situa tra i fr. 200.-- e i fr. 50'000.-- (art. 6 cpv. 3 lett. b RSPPF). In caso di chiusura con un atto d'accusa (cfr. art. 324 e segg., 358 e segg., 374 e segg. CPP), l'emolumento relativo all'istruttoria oscilla tra fr. 1'000.-- e fr. 100'000.-- (cfr. art. 6 cpv. 4 lett. c RSPPF). Il totale degli emolumenti per le investigazioni di polizia e l'istruttoria non deve superare fr. 100'000.-- (art. 6 cpv. 5 RSPPF). Nelle cause giudicate dalla Corte penale nella composizione di tre giudici, l'emolumento di giustizia varia tra i fr. 1'000.-- e i fr. 100'000.-- (art. 7 lett. b RSPPF). Ai sensi dell'art. 442 cpv. 4 CPP, le autorità penali possono compensare le loro pretese per spese procedurali con le pretese d'indennizzo della parte tenuta al pagamento relative al medesimo procedimento penale, nonché con valori patrimoniali sequestrati.

2.1 Per quanto riguarda la procedura preliminare, nei confronti di A. il MPC fa valere un emolumento pari a fr. 10'000.-- (v. p. 129.100.046). La Corte ritiene giustificato un importo di fr. 8'000.--, il quale è adeguato per procedure come quella in esame. L'emolumento relativo all'attività di questo Tribunale (art. 7 lett. b RSPPF) è fissato a fr. 4'000.--. 2.2 A carico di A. il MPC fa valere i disborsi seguenti: - fr. 13'959.-- come "costi difesa d'ufficio"; - fr. 195.-- come "costi viaggi di servizio ed altre spese (quota parte di 1/3)"; - fr. 727.-- come "costi copie documenti".

- 50 - 2.3 La Corte ha quindi provveduto alla verifica dei disborsi. I disborsi per la difesa d'ufficio e i costi per le fotocopie verranno trattati in seguito (v. infra, consid. VII), considerato che le fotocopie, essendo state fatturate al difensore d'ufficio, sono da accorpate ai costi per la difesa d'ufficio. A carico di A. risultano dunque i citati disborsi dell'ordine di fr. 195.--. 2.4 Riassumendo, a carico di A. risultano le seguenti spese

procedurali, comprensive di emolumenti e disborsi: fr. 8'000.-- a titolo di emolumenti d'istruttoria, fr. 4'000.- - a titolo di emolumenti di giustizia nonché fr. 195.-- a titolo di disborsi, per un totale di fr. 12'195.--.

Giusta l'art. 426 CPP, in caso di condanna l'imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d'ufficio ed è fatto salvo l'articolo 135 cpv. 4 CPP. 3.1 La Corte, tenuto conto degli abbandoni nonché dei proscioglimenti pronunciati, ritiene che le spese debbano essere poste a carico di A. in ragione di fr. 8000.--.

A copertura delle spese procedurali viene ordinata la compensazione con le pretese d'indennizzo (art. 442 cpv. 4 CPP) di cui infra, al consid. VIII. VII. Sulla difesa d'ufficio

Nel caso in esame, l'imputata è patrocinata da un difensore d'ufficio. 1.1 Il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione e l'autorità giudicante stabilisce l'importo della retribuzione al termine del procedimento (art. 135 cpv. 1 e 2 CPP). L'art. 135 cpv. 4 prevede che non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l'imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione (lett. a) e a versare al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l'onorario integrale (lett. b). Secondo la giurisprudenza (sentenza del Tribunale federale 1P.285/2004 del 1° marzo 2005 consid. 2.4 e 2.5; sentenza del Tribunale penale federale SK.2004.13 del 6 giugno 2005 consid. 13), la designazione di un difensore d'ufficio crea una relazione di diritto pubblico tra lo Stato e il patrocinatore designato ed è compito dello Stato remunerare il medesimo, fermo restando che il prevenuto solvibile dovrà in seguito rimborsare tali costi. 1.2 In applicazione degli art. 11 e 12 RSPPF le spese di patrocinio comprendono l'onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di

- 51 - alloggio, nonché le spese postali e telefoniche. L'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresentata. L'indennità oraria ammonta almeno a fr. 200.-- e al massimo a fr. 300.--; essa è in ogni caso di fr. 200.-- per gli spostamenti. L'indennità oraria per le prestazioni fornite dai praticanti ammonta a fr. 100.-- (sentenza del Tribunale federale 6B_118/2016 del 20 marzo 2017 consid. 4.4.2, sentenze del Tribunale penale federale SK.2010.28 del 1° dicembre 2011 consid. 19.2; SK.2015.4 del 18 marzo 2015 consid. 9.2). Secondo giurisprudenza costante, le spese e indennità delle procedure di ricorso sono indipendenti da quelle della procedura di fondo (sentenze del Tribunale penale federale BK.2015.5 del 21 dicembre 2010 consid. 3.7; SK.2011.8 del 13 gennaio 2012 consid. 14.1; SK.2011.27 del 19 agosto 2014; sentenza del Tribunale federale 6B_118/2016 del 20 marzo 2017 consid. 4.5.2). Di regola, le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi; se circostanze particolari lo giustificano, invece dei costi effettivi può essere versato un importo forfettario (art. 13 RSPPF). Giusta l'art. 13 cpv. 2 RSPPF sono rimborsati al massimo: per le trasferte in Svizzera, il costo del biglietto ferroviario di prima classe con l'abbonamento metà prezzo (lett. a); per il pranzo e la cena, gli importi di cui all'articolo 43 dell'ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001 concernente l'ordinanza sul personale federale (lett. c); per fotocopia fr. 0.50, rispettivamente fr. 0.20 per grandi quantità (lett. e). L'imposta sul valore aggiunto (in seguito: IVA) dovrà pure essere presa in considerazione (cfr. art. 14 RSPPF). Va a tal proposito precisato che sino al 31 dicembre 2017 l'aliquota applicabile era dell'8%, mentre dal 1° gennaio 2018 essa è del 7.7%. 1.3 Occorre segnalare che il difensore di A. è stato informato riguardo ai criteri per l'allestimento della nota d'onorario nelle procedure dinanzi alla Corte penale del Tribunale penale federale, e ciò

mediante l'invio delle "Indicazioni per l'allestimento della nota d'onorario nelle procedure dinanzi alla Corte penale del Tribunale penale federale", indicazioni che erano allegate alle citazioni inviate all'avv. Banfi in data 27 settembre 2017 (p. 129.833.4 e seg.), rispettivamente 15 dicembre 2017 (p. 130.831.4 e seg.), nonché allo scritto del 22 febbraio 2018 (p. 130.721.2), e che sono facilmente reperibili pure sulla homepage del Tribunale penale federale, il cui rinvio è pure contenuto nelle predette citazioni. 1.4 Nella fattispecie, l'indennità oraria è fissata a fr. 230.-- (IVA non compresa), come da prassi in casi d'ordine corrente dinanzi a questa Corte (sentenza del Tribunale penale federale SK.2012.31 del 26 settembre 2012 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 6B_118/2016 del 20 marzo 2017 consid. 4.4.2).

- 52 -

Con decreto del 29 maggio 2017, il MPC ha nominato l'avv. Gabriele Banfi difensore d'ufficio di A. a far tempo dal 2 novembre 2016 (p. 16.3.72 e segg.). 2.1 La Corte ha provveduto a tassare le note d'onorario dell'avv. Banfi nel modo seguente. 2.1.1 Anzitutto, per quel che concerne la nota d'onorario del 9 giugno 2017 relativa alle prestazioni fornite dal 2 novembre 2016 al 12 giugno 2017 (p. 16.3.83 e segg.), il Collegio giudicante ritiene adeguate le prestazioni fatturate dall'avv. Banfi, per complessivi fr. 13'959.-- IVA inclusa (49.50 ore a 230fr/h + 6.60 ore a 200fr/h + fr. 220.-- di spese + 1'034.-- di IVA) e le recepisce senza apportare modifica alcuna. 2.1.2 Per quel che attiene alla nota d'onorario del 2 marzo 2018 relativa alle prestazioni fornite dal 16 giugno 2017 fino alla comunicazione orale della sentenza (p. 130.721.4 e segg.), il difensore d'ufficio di A. ha fatturato in totale fr. 32'611.80 IVA inclusa [(prestazioni fino al 31 dicembre 2017: 86.20 ore a 230fr/h + 5.40 ore a 200fr/h + fr. 350.-- di spese + 1'700.50 di IVA all'8%) + (prestazioni dal 1° gennaio 2018 in poi: 33.50 ore a 230fr/h + 5.30 ore a 200fr/h + fr. 200.-- di spese + fr. 690.30 di IVA al 7.7%)]. Per quel che concerne le prestazioni fornite a titolo di onorario, la Corte ha innanzitutto rilevato che il patrocinatore di A., per la preparazione delle istanze probatorie, ha fatturato in totale 270 minuti di prestazioni (28 settembre 2017: 90 minuti; 3 ottobre 2017: 120 minuti; 4 ottobre 2017: 60 minuti). Considerato che l'istanza presentata (p. 129.523.3 e segg.) riprende in gran parte quella inoltrata al MPC il 31 luglio 2017 (p. 19.2.1 e segg.), la Corte ritiene che le prestazioni fatturate il 4 ottobre 2017, dell'ordine di 60 minuti, non fossero necessarie e pertanto non le riconosce. Il Collegio giudicante non riconosce neppure le prestazioni fatturate il

E. 22

novembre 2017 (18 minuti + 18 minuti) in relazione a un articolo apparso sul quotidiano La Regione, non trattandosi di prestazioni relative alla procedura. La Corte ha inoltre rilevato che per la preparazione dei dibattimenti del dicembre 2017 sono state fatturate prestazioni dell'ordine di 2710 minuti, vale a dire di oltre 45 ore (23 novembre 2017: 440 minuti; 24 novembre 2017: 180 minuti;

E. 27

novembre 2017: 240 minuti; 28 novembre 2017: 190 minuti; 29 novembre 2017: 180 minuti + 520 minuti; 30 novembre 2017: 480 minuti; 1° dicembre 2017: 480 minuti) e ha ritenuto che queste prestazioni professionali non fossero tutte necessarie per assicurare l'adeguato esercizio dei diritti della difesa dell'imputata; difatti, a mente del Collegio giudicante, non vi era la necessità - nel

- 53 - senso di “adeguatezza” - di approfondire tali attività con una tale frequenza. Per questo motivo, in ragione segnatamente delle ulteriori prestazioni fornite dal difensore - e riconosciute dalla Corte - a titolo di disamina dell’incarto e studio giuridico, la Corte per la preparazione del processo riconosce prestazioni per complessive 20 ore, pari a 1200 minuti. La Corte ha in seguito provveduto ad adattare la durata - considerata eccessiva e pertanto non del tutto adeguata - di alcune prestazioni fatturate dal difensore di A., e meglio: 3 dicembre 2017: 20 minuti anziché 50 minuti per “TPC con certificato medico e richiesta di fare un’udienza istruttoria prima di cominciare il dibattimento”; 11 gennaio 2018: 30 minuti anziché 70 minuti per “incontro con cliente per firma citazione e discussione caso”; 15 gennaio 2018: 10 minuti anziché 45 minuti per “TPF”; 17 gennaio 2018: 10 minuti anziché 40 minuti per “TPF”. La Corte ha inoltre provveduto a stralciare le prestazioni fatturate a titolo di contatti con l’avv. Postizzi (22 gennaio 2018: 18 minuti; 23 gennaio 2018: 18 minuti + 30 minuti), difensore di fiducia di D., posto che il procedimento nei confronti di A. è stato disgiunto da quello condotto nei confronti di B. e D. in data 4 dicembre 2017 e, conseguentemente, a partire da quella data non vi era necessità di concerto fra i difensori. Il Collegio giudicante non riconosce la prestazione fatturata il 23 gennaio 2018 a titolo di “disamina art. 12 CEAG”, dell’ordine di 30 minuti, e ciò in considerazione del fatto che il 17 gennaio 2018 erano già stati fatturati 25 minuti di prestazioni a titolo di studio giuridico sulla medesima disposizione legale. Non viene riconosciuta neppure la prestazione fatturata il 27 febbraio 2018 a titolo di “Telefono da Prof. e discussione sulle varie tematiche e sui principi della CEDU”, dell’ordine di 70 minuti, siccome trattasi di questioni giuridiche che sono parificabili a uno scandaglio nell’ordinamento svizzero, a vale a dire in quello noto al patrocinatore. Per quel che concerne i dibattimenti tenutisi dinanzi alla Corte, considerata la loro durata (v. verbale dei dibattimenti, p. 130.920.6 e segg.), la Corte riconosce 230 minuti di attesa - ai quali viene applicata la tariffa oraria di fr. 200.-- - e 300 minuti di prestazioni per il 5 marzo 2018, rispettivamente 105 minuti di attesa nonché 420 minuti di prestazioni per il 6 marzo 2018, come pure le trasferte indicate dall’avv. Banfi nella sua fattura. Per la partecipazione alla comunicazione orale della sentenza e l’eventuale successivo colloquio con la cliente vengono inoltre riconosciuti 60 minuti di prestazioni anziché 30 minuti.

- 54 - Per quel che concerne le spese, la Corte ritiene adeguati gli importi fatturati dall’avv. Banfi a tale titolo e li riconosce senza apportare modifiche. Riassumendo, per il periodo dal 16 giugno 2017 fino al 27 marzo 2018, la Corte giunge all’importo finale di fr. 24’857.90 {[fr. 13’554.70 (onorari: 3’536 min / 60 * 230fr/h) + fr. 1’083.30 (trasferte: 325 min / 60 * 200fr/h) + fr. 350.-- (disborsi) + fr. 1199.-- (IVA all’8%)] + [fr. 5’834.30 (onorari: 1’522 min / 60 * 230fr/h) + fr. 2’016.70 (trasferte: 605 min / 60 * 200fr/h) + fr. 200.-- (disborsi) + fr. 619.90 (IVA al 7.7%)]}. 2.1.3 La retribuzione del difensore d’ufficio Gabriele Banfi è fissata in fr. 38’816.90 (IVA inclusa) (fr. 13’959.-- + fr. 24’857.90), di cui fr. 13’959.-- già versati a titolo di acconto e fr. 24’857.90 (IVA inclusa) ancora a carico della Confederazione.

L’indennità dovuta al difensore d’ufficio è posta a carico della Confederazione. La condannata è tuttavia tenuta a rimborsare l’importo di fr. 25’000.-- alla Confederazione non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 CPP), e ciò in considerazione del grado di proscioglimento, degli abbandoni pronunciati e della sua situazione economica attuale. VIII. Sulle indennità

Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP l’imputato ha diritto a: un’indennità per le spese

sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett. a); un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b); una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (lett. c). In punto all'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei diritti procedurali ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, è d'uopo sottolineare il criterio dell'adeguatezza (WEHRENBURG/FRANK in: Commentario basilese, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a ediz., 2014, n. 13 ad art. 429 CPP). Per quel che concerne invece l'art. 429 cpv. 1 lett. b CPP, lo Stato è tenuto ad indennizzare il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento. Trattasi delle perdite di salario o di guadagno, conseguenti alla detenzione o alla partecipazione ad atti di procedura. Possono essere fatte valere anche le spese di viaggio (MINI in: Commentario CPP, 2010, n. 6 ad art. 429 CPP).

- 55 - Le pretese dell'imputato, che può essere invitato a quantificarle e a provarle, sono esaminate d'ufficio (art. 429 cpv. 2 CPP).

La Corte, tramite scritto del 13 settembre 2017, ha reso attento il difensore di A. quanto alla portata degli art. 429 e segg. CPP e alla necessità di quantificare, qualificare e comprovare eventuali pretese d'indennizzo entro la conclusione del contraddittorio dibattimentale (p. 129.263.1 e seg.).

In sede di arringa, A. ha postulato il riconoscimento di un indennizzo di fr. 2'000.-, pari alle spese di viaggio che ha dovuto sopportare e alle spese legali per il primo intervento del difensore legale (p. 130.925.302); le sue pretese non sono state ulteriormente sostanziate né motivate. 3.1 La Corte ha anzitutto rilevato che A. è stata patrocinata da un difensore di fiducia italiano almeno dal 18 luglio 2016, e che la sua difesa è stata assunta dall'avv. Banfi a partire dal novembre del medesimo anno. A. ha inoltre preso parte ai dibattimenti tenutisi il 5 e il 6 marzo presso la sede del Tribunale penale federale a Bellinzona, nonché alla comunicazione orale della sentenza, tenutasi il 27 marzo nel medesimo luogo. 3.2 Alla luce di quanto sopra esposto e in considerazione degli abbandoni e dei proscioglimenti pronunciati nei confronti di A., la Corte riconosce a quest'ultima un'indennità di complessivi fr. 2'000.-- per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP) e per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (art. 429 cpv. 1 lett. b CPP).

- 56 - La Corte pronuncia:

Il procedimento è abbandonato in relazione ai capi d'accusa 1.3.1.1 - 1.3.1.18.

A. è prosciolta dai capi d'accusa 1.3.1.23 e 1.3.1.28.

A. è riconosciuta autrice colpevole di: 3.1 ripetuto riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP), in relazione ai capi d'accusa 1.3.1.19 - 1.3.1.22, 1.3.1.24 - 1.3.1.27 e 1.3.2; 3.2 ripetuta falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP), in relazione al capo d'accusa 1.3.2.

A. è condannata a una pena detentiva di due anni. L'esecuzione della pena detentiva è sospesa condizionalmente e alla condanna è impartito un periodo di prova di due anni.

A. è condannata ad un risarcimento equivalente a favore della Confederazione pari a EUR 110'000.-- (art. 71 CP).

A. è condannata al pagamento delle spese procedurali in ragione di fr. 8'000.--.

La retribuzione del difensore d'ufficio avv. Gabriele Banfi è fissata in fr. 38'816.90 (IVA inclusa), importo a carico della Confederazione. A. è condannata al rimborso alla Confederazione di fr. 25'000.-- non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP).

Le pretese a titolo di indennizzo sono accolte in ragione di fr. 2'000.-- (art. 429 cpv. 1 lett. a e b CPP).

A copertura delle spese procedurali viene ordinata la compensazione con le pretese d'indennizzo (art. 442 cpv. 4 CPP).

- 57 - In nome della Corte penale del Tribunale penale federale

Il Presidente del Collegio giudicante La Cancelliera

Il testo integrale della sentenza viene notificato a: - Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Stefano Herold - Avv. Gabriele Banfi Dopo il passaggio in giudicato la sentenza sarà comunicata a: - Ministero pubblico della Confederazione in quanto autorità d'esecuzione (testo integrale)

Informazione sui rimedi giuridici Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP). Il reclamo contro la decisione che fissa la retribuzione del difensore d'ufficio deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 135 cpv. 3 lett. a e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP). Mediante il reclamo si possono censurare: a. la violazione del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; b. l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti; c. l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP).

Ricorso al Tribunale federale Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 lett. a e b LTF). Egli può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).

Spedizione: 24 luglio 2018

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.